





BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA



CONSULTAZIONE PUBBLICA

su un progetto di regolamento della Banca centrale europea

che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito
del Meccanismo di vigilanza unico tra
la Banca centrale europea e le autorità nazionali
competenti e con le autorità nazionali designate
(regolamento quadro sull'MVU)

Tutte le pubblicazioni
della BCE del 2014
recano un motivo tratto
dalla banconota da 20 euro.

Febbraio 2014

Questo documento è inteso ad assistere gli interessati a comprendere e valutare il progetto di regolamento quadro sull'MVU (consultabile nella parte III); pertanto, non ha alcun valore interpretativo, né è giuridicamente vincolante. In particolare, nella versione del regolamento quadro sull'MVU che sarà infine adottata, la Banca centrale europea ha la facoltà di assumere una posizione diversa da quella esposta nel presente documento. Inoltre, soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare un'interpretazione giuridicamente vincolante delle disposizioni del diritto dell'UE.

Gli interessati possono formulare i propri commenti esclusivamente sulla parte III.

Il documento consta di tre parti:

- I. Ambito di applicazione e finalità (in inglese)
- II. Contenuto del progetto di regolamento quadro (in inglese)
 - A. Metodologia di valutazione della significatività
 - B. L'MVU e il rispettivo ruolo della BCE e delle ANC nella vigilanza degli istituti significativi e meno significativi
 - C. Procedure di vigilanza nell'ambito dell'MVU: principi generali
 - D. Procedure relative ai compiti microprudenziali
 - E. Procedure relative ai compiti macroprudenziali
 - F. Poteri di vigilanza della BCE
 - G. Sanzioni amministrative
 - H. Modalità di conduzione della cooperazione stretta
 - I. Disposizioni transitorie
- III. Progetto di regolamento quadro

© Banca centrale europea, 2014

Indirizzo	Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany
Recapito postale	Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany
Telefono	+49 69 1344 0
Sito Internet	http://www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

I. SCOPE AND RATIONALE FOR A FRAMEWORK REGULATION

Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions¹ (hereinafter the ‘SSM Regulation’) establishes the Single Supervisory Mechanism (SSM)². The SSM Regulation entered into force on 3 November 2013. The ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014.

The SSM Regulation confers on the ECB both (a) micro-prudential supervisory tasks (Article 4 of the SSM Regulation); and (b) macro-prudential supervisory tasks (Article 5 of the SSM Regulation).

1. The Single Supervisory Mechanism

The SSM is the system of financial supervision composed of the ECB and the national competent authorities (NCAs) of participating Member States³. Within the SSM, the ECB will be responsible for the direct supervision of significant credit institutions, while NCAs will be responsible for the direct supervision of less significant credit institutions⁴. The ECB will also be responsible for the effective and consistent functioning of the SSM. In this context, it will be exclusively competent to grant and withdraw authorisations for credit institutions and to assess acquisitions of qualifying holdings in all credit institutions. Furthermore, the ECB will be able to address general instructions to NCAs regarding the supervision of less significant supervised entities and will retain investigatory powers over all supervised entities. Such powers include the authority to request information, conduct investigations, carry out on-site inspections, as well as the power to take up direct supervision over less significant supervised entities when necessary to ensure a consistent application of high supervisory standards.

NCAs will assist the ECB in the preparation and implementation of any acts relating to the exercise of the ECB’s supervisory tasks, including the on-going day-to-day supervision of significant supervised entities and related on-site inspections.

Non-euro area Member States also have the possibility to participate in the SSM through the establishment of a close cooperation between the NCA of the non-euro area Member State and the ECB.

2. The draft Framework Regulation

2.1 Legal basis and format of the framework

Article 6(7) of the SSM Regulation provides that ‘the ECB shall, in consultation with national competent authorities, and on the basis of a proposal from the Supervisory Board, adopt and make public a framework to organise the practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM

¹ OJ L 287, 29.10.2013, p. 63.

² The legal basis for the SSM Regulation is Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) which gives to the Council the power, by means of regulations, to confer specific tasks on the ECB concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings.

³ See Article 2(9) of the SSM Regulation.

⁴ For the distinction between significant and less significant credit institutions, please refer to Part II.A of this document.

Regulation]’. Pursuant to Article 33(1) of the SSM Regulation, the ECB shall publish such framework by 4 May 2014. Before adopting the framework, the ECB must carry out open public consultations⁵. In accordance with the Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the ECB⁶, the framework has been sent to the relevant committee of the European Parliament before the launch of the public consultation.

In addition, Article 33(2) of the SSM Regulation provides that after 3 November 2013, the ECB shall ‘publish by means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the implementation of the tasks conferred on it by this Regulation’.

It has been decided that the framework referred to in Articles 6(7) and 33(1) of the SSM Regulation should take the form of an ECB regulation (hereinafter the ‘Framework Regulation’)⁷. Article 4(3) of the SSM Regulation provides that the ECB may adopt regulations only to the extent necessary to organise or specify the arrangements for the carrying out of the tasks conferred upon it under the SSM Regulation.

An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in all Member States whose currency is the euro. It is thus the appropriate legal instrument to ‘organise the practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM Regulation]’. The SSM Regulation and the Framework Regulation (once adopted by the ECB’s Governing Council) will both form part of Union law and will prevail over national law for the aspects that they regulate.

Article 33(2) of the SSM Regulation is further assessed in section 2.2 below.

2.2 Scope of the framework

The purpose of the Framework Regulation (in its current draft form hereinafter referred to as the ‘draft Framework Regulation’) is to lay down all the rules and procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs to ensure a good functioning of the SSM. In particular, the draft Framework Regulation sets out rules that are relevant for defining the rights and obligations of supervised entities and third parties. Another important objective is to provide greater legal certainty, for example, as regards pending procedures.

Pursuant to Article 6(7) of the SSM Regulation, ‘the framework shall include, at least,’ the following aspects:

⁵ Article 4(3) of the SSM Regulation

⁶ Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on the practical modalities of the exercise of democratic accountability and oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB within the framework of the Single Supervisory Mechanism (OJ L 320, 30.11.2013, p. 1).

⁷ The competence of the ECB to issue regulations is based on the first indent of Article 132(1) TFEU and Article 34.1 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’). Pursuant to these two provisions, the ECB may make regulations to the extent necessary to implement the tasks defined in Article 25.2 of the Statute of the ESCB. That article provides that, in accordance with any regulation of the Council under Article 127(6) TFEU, i.e. in this case, the SSM Regulation, the ECB may perform specific tasks concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings.

- (a) the methodology for assessing and reviewing the criteria laid down in the SSM Regulation for determining whether a credit institution is significant or not;
- (b) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the supervision of significant credit institutions; and
- (c) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the supervision of less significant credit institutions.

These aspects are set out mainly in Part IV (Determining the status of a supervised entity as significant or less significant), Part VI (Procedures for the supervision of significant supervised entities) and Part VII (Procedures for the supervision of less significant supervised entities) of the draft Framework Regulation.

To pursue the above mentioned objectives, the draft Framework Regulation also addresses certain additional issues. These are necessary as the organisation of the SSM tasks, involving an allocation of tasks and cooperation between the ECB and NCAs, requires the Framework Regulation to include aspects going beyond those expressly mentioned in Article 6(7) of the SSM Regulation. Such aspects include, for example, issues relating to macro-prudential decisions (Part VIII), close cooperation (Part IX), investigatory powers (Parts II and XI), authorisations and qualifying holdings (Part V) and the sanctions regime (Part X). Moreover, Part III of the draft Framework Regulation lays down the main due process rules for the adoption of the ECB's supervisory decisions, for example the right to be heard, access to files and language regime. For clarity and transparency reasons, the procedures governing the cooperation between the ECB and the NCAs and how credit institutions under the scope of the SSM are supervised are laid down in a single legal act rather than in several different legal acts.

2.3 Objectives, benefits and costs of the framework

The draft Framework Regulation covers the aspects relating to the cooperation between the ECB and the NCAs under the SSM and addresses the organisational and procedural issues that need to be clarified for the benefit of supervised entities.

The draft Framework Regulation has been drafted with the aim of achieving legal certainty, cost efficiency and proportionality, in accordance with transparency standards. The objectives and benefits of each Part of the draft Framework Regulation can be summarised as shown in the table below.

<i>Part</i>	<i>Objectives</i>	<i>Benefits</i>
Part I	Lay down subject matter, purpose and definitions.	Specify the scope of the Framework Regulation and define terms not already defined in the SSM Regulation.
Part II	Lay down the principles governing the role and functioning of the Joint Supervisory Teams (JSTs), which are established by the ECB for	Acknowledge the existence and the role of JSTs. Inform credit institutions about

	<p>the supervision of significant credit institutions.</p> <p>Clarify how the SSM impacts on the allocation of tasks between the ECB and NCAs as regards the right of establishment and the freedom to provide services within the participating Member States.</p>	<p>which authority they must notify when they exercise their right of establishment and/or freedom to provide services, and the procedure applied by the ECB and NCAs in this respect.</p>
Part III	<p>Clarify the procedural rights granted to credit institutions in relation to any supervisory decisions taken by the ECB, building on the principle of due process laid down in Article 22 of the SSM Regulation.</p>	<p>Improve transparency as regards the decision-making procedure within the SSM. Clarify procedural rights granted to supervised entities.</p>
Part IV	<p>Implement Article 6(7)(a) of the SSM Regulation, which requires that the methodology for the assessment of the criteria referred to in Article 6(4) is further specified by the ECB.</p>	<p>Explicitly required by the SSM Regulation.</p>
Part V	<p>Clarify the role of the ECB and of NCAs in each step of the decision-making process regarding authorisation, withdrawal of authorisation and assessment of the acquisition of qualifying holdings in a credit institution.</p>	<p>Inform credit institutions about which authority they must notify regarding an application for an authorisation or the acquisition of qualifying holdings, and the procedure applied by the ECB and NCAs in this respect.</p>
Part VI	<p>Implement Article 6(7)(b) of the SSM Regulation by defining the procedures applying to the cooperation between the ECB and NCAs as regards the supervision of significant credit institutions.</p>	<p>Explicitly required by the SSM Regulation.</p>
Part VII	<p>Implement Article 6(7)(c) of the SSM Regulation by defining the procedures governing the relationship between the ECB and NCAs as regards the supervision of less significant credit institutions.</p>	<p>Explicitly required by the SSM Regulation.</p>
Part VIII	<p>Specify the procedures governing the coordination between the ECB and NCAs and national designated authorities (NDAs) regarding macro-prudential measures.</p>	<p>Clarify the role of the ECB and the cases where it can adopt macro-prudential measures.</p>

Part IX	Lay down the modifications subject to which the provisions of each Part of the Framework Regulation apply to credit institutions and NCAs of Member States in close cooperation.	Clarify how the Framework Regulation applies to credit institutions in Member States in close cooperation, based on the general principles laid down in Article 7 of the SSM Regulation.
Part X	Clarify the allocation of tasks between the ECB and NCAs as regards the imposition of penalties under Article 18 of the SSM Regulation. Lay down the procedure applying to the investigation of an infringement, including the role of an independent investigating unit.	Further specify Article 18 of the SSM Regulation. Ensure the separation between the investigation phase and the decision-taking phase.
Part XI	Specify the procedure for cooperation between the ECB and NCAs as regards the exercise of investigatory powers by the ECB.	Avoid duplication of tasks and ensure the exchange of all necessary information between the ECB and NCAs.
Part XII	Lay down transitional provisions for the period from the entry into force of the Framework Regulation until the ECB assumes its supervisory tasks on 4 November 2014.	Clarify the status of pending procedures. Ensure the continuity of international arrangements (memoranda of understanding (MoUs)) entered into by NCAs.

The costs incurred by the ECB in relation to the tasks conferred on it under Articles 4 to 6 of the SSM Regulation will be covered by the fees that the ECB will levy on supervised entities, in accordance with Article 30 of the SSM Regulation. The way fees are to be calculated and levied will be laid down in a separate ECB regulation. This ECB regulation on fees will be subject to a separate public consultation.

As already stated, the purpose of the draft Framework Regulation is to implement Article 6(7) of the SSM Regulation and further specify the arrangements governing the cooperation between the ECB and NCAs. Article 33(2) of the SSM Regulation provides that the ECB shall, after 3 November 2013, publish by means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the implementation of the tasks conferred on it by the SSM Regulation. The European legislative bodies are keen for this implementation to be carried out swiftly, i.e. that the necessary framework is published six months after the entry into force of the SSM Regulation so that effective supervision by the ECB can start as early as 4 November 2014. The Framework Regulation only implements policy choices regarding the supervisory architecture in participating Member States that have already been taken by the Union legislature in the

SSM Regulation. In drafting the Framework Regulation, the ECB's overall aim is to implement these policy choices in a cost-effective way.

2.4 Rules not covered by the framework

The draft Framework Regulation has been prepared taking full account of the SSM supervisory model that the ECB, in consultation with NCAs, has developed with the purpose of ensuring the effectiveness and consistency of the SSM. A guide to the SSM supervisory practices will be published by the ECB in due course. As for the draft Framework Regulation, it focuses on the organisational and procedural aspects that require legal implementation.

Other rules such as the rules⁸ regarding decision-making in the Supervisory Board and the relationship with the Governing Council, for instance, the non-objection procedure provided for under Article 26(8) of the SSM Regulation, the legal instruments establishing the Administrative Board of Review and the Mediation Panel as well as the rules regarding separation of the ECB's supervisory tasks from the ECB's monetary policy function⁹ will complement the institutional and legal framework applicable to the SSM and will be published on the ECB's website. In addition, the levy of supervisory fees will be subject to a separate ECB legal act¹⁰ as mentioned in section 2.3 above.

In relation to close cooperation, the procedure for the establishment of such arrangements will be laid down in a specific ECB decision based on Article 7 of the SSM Regulation. For that reason, the draft Framework Regulation simply specifies the operational arrangements between the ECB and NCAs in close cooperation that will apply once a regime of close cooperation has been established.

⁸ Article 26(12) of the SSM Regulation provides that the Governing Council shall adopt internal rules setting out in detail its relation with the Supervisory Board. The second sentence of Article 26(12) lays down the obligation on the Supervisory Board to adopt its rules of procedure.

⁹ Article 25(3) of the SSM Regulation provides that, for the purposes of separating tasks conferred on the ECB by the SSM Regulation from monetary policy, the ECB shall adopt and make public any necessary internal rules.

¹⁰ Article 30 of the SSM Regulation.

II. CONTENT OF THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION

A. Methodology for assessing significance

Article 6 of the SSM Regulation changes the current supervisory architecture for credit institutions established in participating Member States. In principle, the ECB will now be responsible for the supervision of significant supervised entities and NCAs will be responsible for the supervision of less significant supervised entities.

The SSM Regulation sets out the basic criteria for determining significance¹ and lays down that a specific methodology for assessing these criteria shall be established. This is done in Part IV of the draft Framework Regulation.

Whether a supervised entity or a supervised group² is regarded as significant is determined at the highest level of consolidation in a participating Member State: all credit institutions that are part of a significant group will be subject to direct supervision by the ECB on a consolidated and on an individual basis.

1. The methodology

Since the status of a credit institution as significant or less significant can change over time, Part IV establishes a procedure for reviewing and determining this status on an on-going basis and for determining the date on which a change of supervisory authority becomes effective³.

With regard to the *size criterion*, the Framework Regulation specifies how the ‘total value of assets’ criterion is determined. The mixed/end-state approach is proposed: as a general rule, effective from the start, where such data are available, total assets according to the prudential perimeter of consolidation will be used for all credit institutions to determine the total value of assets. Figures according to the accounting perimeter, as reported in public financial statements, are considered a fall-back option to be used for credit institutions that are not required to report figures reflecting the prudential perimeter.

If a credit institution forming part of a group is included in ‘the three most significant credit institutions in [a] participating Member State’, another criterion under Article 6(4) of the SSM Regulation, then the entire group is regarded as significant. This is also the rule that applies when one of the credit institutions forming part of a group has requested or receives direct public financial assistance from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism (ESM).

¹ Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down are: (i) size, (ii) importance for the economy of the European Union or a participating Member State, (iii) significance of cross-border activities, (iv) request for or receipt of public financial assistance directly from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism (ESM), and (v) qualifying as one of the three most significant credit institutions in a participating Member State.

² Supervised entity and supervised group are defined in Part I of the draft Framework Regulation.

³ Articles 43 to 47 of the draft Framework Regulation.

The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa will be determined in an ECB decision. When a supervised entity fulfils any of the criteria laid down in Article 6(4) of the SSM Regulation, subject to the relevant ECB decision, the ECB will assume direct supervision within one year of the date of notification of the decision. Following the change from significant to less significant, as a general rule, the corresponding change in supervisor will only be implemented if the supervised entity has not fulfilled any of the relevant criteria for significance for at least three consecutive calendar years⁴. As regards pending procedures, the Framework Regulation provides that, as a rule, when an authority has started a procedure, it remains competent to finish that procedure, even after the effective change of competence.

Particular circumstances may justify the view that, although one or more of the criteria of significance are fulfilled, the classification of a supervised entity as significant is inappropriate, taking into account the objectives and principles of the SSM Regulation.

2. List of significant and less significant credit institutions

The ECB will publish a list on its website naming those credit institutions identified as significant supervised entities or forming part of a significant supervised group. Each significant supervised entity will also be the addressee of an ECB decision before the date on which the ECB is to assume direct supervision. Furthermore, the ECB will publish on its website a list including each entity that is supervised by an NCA together with the name of the supervising NCA. These lists will be updated on a regular basis and will provide legal certainty to credit institutions that remain under direct NCA supervision.

B. The SSM and the respective roles of the ECB and NCAs in the supervision of significant and less significant supervised entities

1. Organisation of the SSM

The SSM is composed of the ECB and of NCAs of participating Member States. NCAs are designated by participating Member States in accordance with Regulation (EU) No 575/2013⁵. The draft Framework Regulation takes account of the fact that, in some participating Member States, national central banks (NCBs) have been assigned certain supervisory tasks under national law although they are not NCAs. In this case, the provisions of the Framework Regulation apply to NCBs, where appropriate, with respect to those tasks assigned to them by national law⁶.

⁴ Article 47 of the draft Framework Regulation.

⁵ Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).

⁶ Part I clarifies in respect of the definition of NCA laid down in Article 2(2) of the SSM Regulation that this definition ‘is without prejudice to arrangements under national law which assign certain supervisory tasks to a national central bank (NCB) not designated as an NCA. In this case, the NCB shall carry out these tasks within the framework set out in national law and this Regulation. A reference to an NCA in this Regulation shall in this case apply as appropriate to the NCB for the tasks assigned to it by national law.’

2. Supervision of significant supervised entities

2.1 Joint Supervisory Teams⁷

JSTs are the operational units within the SSM that will be in charge of the day-to-day supervision of significant supervised entities or supervised groups⁸. They are the main tool within which NCAs assist the ECB in the supervision of significant supervised entities⁹. One JST will be established for each significant supervised entity or groups. Each JST will be composed of staff from the ECB and from NCAs, and coordinated by an ECB staff member (the ‘JST coordinator’). The JST coordinator will be assisted by a sub-coordinator from each NCA that has appointed more than one staff member to the JST (the ‘NCA sub-coordinator’).

The draft Framework Regulation explicitly provides that the references to NCAs in relation to JSTs should be read as including a reference to the NCBs, where appropriate.

2.2. NCA assistance in the supervision of significant supervised entities¹⁰

NCAs are involved in the preparation of ECB decisions in relation to the supervision of significant supervised entities. The ECB may request the NCA to prepare such draft decisions. At their own initiative, NCAs may also propose draft decisions, where appropriate.

NCAs will be required to follow the instructions given by the ECB and assist the ECB with the implementation of any act relating to the ECB’s supervisory tasks. In specific circumstances defined in the SSM Regulation and in the draft Framework Regulation, NCAs will also be required to assist the ECB in executing its decisions.

The single point of entry for all requests coming from significant supervised entities is, as a rule, the ECB, except as otherwise provided for in the SSM Regulation or in the draft Framework Regulation.

3. Supervision of less significant supervised entities

3.1 National supervisory teams

Less significant supervised entities remain under the direct supervision of NCAs. In accordance with Article 31(2) of the SSM Regulation, if the ECB considers that the participation of staff members from an NCA in another NCA’s supervisory team is appropriate, it may require the latter NCA to involve staff members of the former NCA in its supervisory team¹¹. This is to ensure the creation of ‘a truly

⁷ Articles 3 to 6 of the draft Framework Regulation.

⁸ In this section of the consultation document, a reference to supervised entities includes a reference to supervised groups.

⁹ Article 6(3) of the SSM Regulation: ‘Where appropriate and without prejudice to the responsibility and accountability of the ECB for the tasks conferred on it by this Regulation, national competent authorities shall be responsible for assisting the ECB, under the conditions set out in the framework mentioned in paragraph 7 of this Article, with the preparation and implementation of any acts relating to the tasks referred to in Article 4 related to all credit institutions, including assistance in verification activities. They shall follow the instructions given by the ECB when performing the tasks mentioned in Article 4.’

¹⁰ Articles 89 to 95 of the draft Framework Regulation.

¹¹ Article 7 of the draft Framework Regulation.

integrated supervisory mechanism’ as well as ‘peer control on an on-going basis’¹², particularly as regards the supervision of large credit institutions. Staff exchange will also be an important tool to establish a common supervisory culture.

3.2 Relationship between the ECB and NCAs in the supervision of less significant supervised entities

Part VII of the Framework Regulation describes the main principles governing the relationship between the ECB and the NCAs, as direct supervisors of less significant supervised entities¹³, with the aim of allowing the ECB to exercise oversight over the SSM.

As a general rule, NCAs must always inform the ECB of any rapid and significant deterioration in the financial situation of a less significant supervised entity¹⁴.

As regards *ex ante* oversight by the ECB regarding the supervision of less significant supervised entities by NCAs, this will be limited to draft decisions and procedures that concern certain less significant supervised entities identified by the ECB on the basis of general criteria taking account of the risk situation of the entity and its impact on the domestic financial system. Such draft decisions and procedures will need to be notified *ex ante* by NCAs to the ECB only if they are considered material¹⁵, in which case the ECB may provide comments on the draft decision or procedure.

As regards *ex post* reporting by NCAs on their supervisory activities¹⁶, NCAs will prepare regular reports for the ECB, on the basis of which the ECB will assess, inter alia, the consistency of supervisory outcomes within the SSM.

C. Supervisory procedures within the SSM: general principles

Part III of the draft Framework Regulation lays down the rules governing the conduct of supervisory procedures¹⁷ carried out by the ECB and NCAs.

1. Principles and obligations

The draft Framework Regulation elaborates on the general principles and obligations laid down in the SSM Regulation, for example, the duty to cooperate in good faith and the obligation to exchange information. It specifies that the obligation to exchange information also covers information not directly related to the ECB’s supervisory tasks (including consumer protection and the fight against

¹² Recital 79 of the SSM Regulation.

¹³ Article 6(5)(c) of the SSM Regulation provides that the ECB shall exercise oversight over the functioning of the system based in particular on the procedures governing the relationship between the ECB and NCAs with respect to the supervision of less significant supervised entities established in accordance with Article 6(7)(c) of the SSM Regulation.

¹⁴ Article 96 of the draft Framework Regulation.

¹⁵ Articles 97 and 98 of the draft Framework Regulation.

¹⁶ Articles 99 and 100 of the draft Framework Regulation.

¹⁷ ‘ECB supervisory procedure’ and ‘NCA supervisory procedure’ are defined in Part I of the draft Framework Regulation.

money laundering) but that may still have an impact on the respective tasks of the ECB and NCAs and, in particular, information that the NCAs have on procedures that may affect the safety and soundness of a supervised entity.

2. Due process for adopting ECB supervisory decisions

The right of due process¹⁸ includes: (a) the right to be heard before the adoption of a supervisory decision¹⁹ that would directly and adversely affect the rights of the party²⁰; (b) the right to have access to the ECB's file in a supervisory procedure; and (c) an obligation on the ECB to give reasons for its decisions.

The right to be heard may be exercised in writing or, where appropriate, in a meeting with the ECB. It can be deferred and granted after a legal act has been adopted if an urgent decision appears necessary in order to prevent significant damage to the financial system.

The right to have access to the ECB's file in an ECB supervisory procedure is subject to the legitimate interest of legal and natural persons other than the relevant party in the protection of their business secrets. The right of access to the file does not extend to confidential information such as internal documents of the ECB and the NCAs, including, for example, legal advice and correspondence between the ECB and the NCA or between the NCAs. The regime governing the right to have access to the ECB's file is similar to the regime laid down in Council Regulation (EC) No 1/2003²¹ which provides for access to the Commission's file in competition cases.

3. Language regime

For communications between the ECB and supervised entities, the supervised entities may generally address the ECB in any of the EU official languages and the ECB will respond in that language. Decisions addressed to supervised entities or other persons²² will be adopted by the ECB in the English language and an official language of the Member State in which each addressee has its head office or is domiciled. If a decision is taken upon application of a supervised entity, the decision will be adopted in the English language and in the language used in the application. None the less, the ECB will seek to reach an explicit agreement on the use of the English language between each significant supervised entity and the ECB. The supervised entity may revoke this agreement at any time.

¹⁸ Article 22 of the SSM Regulation.

¹⁹ 'ECB supervisory decision' means a legal act adopted by the ECB in the exercise of the tasks and powers conferred on it by the SSM Regulation which takes the form of an ECB decision, is addressed to one or more supervised entities or supervised groups or one or more other persons and is not a legal act of general application.

²⁰ Pursuant to Article 22(1) of the SSM Regulation, this right does not extend to Section 1 of Chapter III of the SSM Regulation concerning investigatory powers (Articles 10 to 13 of the SSM Regulation), which relates to requests for information, general investigations and on-site inspections.

²¹ Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).

²² These persons are typically (prospective) shareholders or board members of the supervised entity, who may be subject to an ECB supervisory procedure, such as an assessment of the acquisition of a qualifying holding or an assessment in relation to the fit and proper requirements.

For communications between the ECB and the NCAs, as a rule, the English language will be used.

4. Reporting of breaches

Article 23 of the SSM Regulation establishes a regime for reporting breaches, that is to say, breaches of relevant Union law²³ both by supervised entities and by competent authorities (including the ECB). Where reports are received alleging breaches by supervised entities, the ECB will assess these using reasonable discretion. Where reports are received alleging breaches by competent authorities (other than the ECB), the ECB will request the relevant competent authority to comment on the facts reported. In particular, the inclusion of the competent authorities in this whistleblowing regime should be read in connection with the general responsibility of the ECB ‘for the effective and consistent functioning of the SSM’ and to ‘exercise oversight over the functioning of the system’²⁴.

D. Procedures relating to micro-prudential tasks

To ensure the smooth and effective functioning of the SSM on a daily basis, the draft Framework Regulation specifies the respective roles of the ECB and NCAs in carrying out certain micro-prudential supervisory tasks, in particular, in respect of consolidated supervision and passport issues²⁵.

1. Consolidated supervision and colleges of supervisors

Within the SSM²⁶, the home/host distinction within the meaning of Directive 2013/36²⁷ is not applicable to the extent that the supervised group is significant and all entities belonging to such group are established in participating Member States.

The ECB will chair colleges of supervisors in two cases: (a) as consolidating supervisor within the meaning of Regulation (EU) No 2013/575, except where all subsidiaries and branches of a supervised group are established in participating Member States; (b) as supervisor of a significant credit institution with significant branches in non-participating Member States²⁸. In the first case, the NCAs of the participating Member States where the parent, subsidiaries or significant branches are established may participate in the college as observers.

Where the parent credit institution is not established in a participating Member State but has significant and/or less significant subsidiaries in participating Member States, the ECB and/or NCAs will participate in colleges of supervisors chaired by the competent authority of the non-participating

²³ Relevant Union law means directly applicable EU regulations, e.g., Regulation (EU) No 575/2013, and national legislation transposing EU directives related to the tasks referred to in Articles 4(1) and 5(1) of the SSM Regulation.

²⁴ Article 6(1) and Article 6(5)(c) of the SSM Regulation.

²⁵ Part II of the draft Framework Regulation.

²⁶ This is without prejudice to the tasks not covered by the SSM Regulation, e.g., consumer protection.

²⁷ Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338).

²⁸ Article 52(3) of Directive 2013/36/EU.

Member State. Where both the ECB and one or more NCAs are members of the same college, coordination between the ECB and NCAs should be sought. In the case of diverging opinions, NCAs remain free however to take their own decisions in the college.

2. Passport issues

Part II of the draft Framework Regulation lays down the procedural rules governing the right of establishment (of branches) and the exercise of the freedom to provide services by supervised entities²⁹, without amending the rules specified in Directive 2013/36/EU. In line with the SSM Regulation, NCAs remain competent to receive notifications from credit institutions in relation to the right of establishment and the freedom to provide services.

Internal passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to establish a branch or provide services in another participating Member State): pursuant to Article 17(1) of the SSM Regulation, the procedures set out in Directive 2013/36/EU do not apply in this case. The draft Framework Regulation lays down rules similar to those set out in Directive 2013/36/EU to facilitate the notification procedures applying to supervised entities. The relevant NCA remains the addressee of the notification, subject to an obligation to immediately inform the ECB of receipt of such from a significant supervised entity. As regards the exercise of the right of establishment, the ECB (for significant supervised entities) or the home NCA (for less significant supervised entities) has two months to take a decision. If no decision is taken within this period, the branch may commence its activities. The notification must also be communicated to the NCA of the participating Member State where the services will be provided or branch established.

Outbound passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to establish a branch or provide services in a non-participating Member State): the procedures established under relevant Union law apply; the ECB will be the home authority for significant supervised entities and the NCA for less significant supervised entities.

Inbound passport (supervised entities established in a non-participating Member State wishing to establish a branch or provide services in a participating Member State): (a) as regards the right of establishment, the ECB will exercise the powers of the host authority for significant branches, while the NCA will do so for less significant branches; (b) as regards the exercise of the freedom to provide services, the ECB will be the host authority, in accordance with the SSM Regulation. NCAs, however, will be the addressees of the notification received from the home authority in all cases, subject to a duty to inform the ECB immediately upon receipt of such notification. As determination of the significance of the branch to be established in a participating Member State is an intra-SSM matter³⁰,

²⁹ The supervision of credit institutions from third countries establishing a branch or providing cross-border services in the Union does not fall within the scope of the SSM Regulation and, hence, it also falls outside the draft Framework Regulation.

³⁰ As regards the assessment of the significance of branches and in relation to the freedom to provide services and the right of establishment, EEA branches are treated in the same way as branches of non-participating Member States. Since this directly results from the application of Directive 2013/36/EU, which is of EEA relevance, these principles have not been further specified in the draft Framework Regulation.

and as the right of establishment and/or the exercise of the freedom to provide services may cover services that do not fall under ECB supervision, the NCA will serve as the point of entry.

3. Supplementary supervision of a financial conglomerate

Where the banking supervisor is appointed coordinator for the supervision of a financial conglomerate in accordance with relevant Union law, the ECB will exercise the role of coordinator if the credit institution forming part of the conglomerate is a significant supervised entity, whereas the NCA will exercise the role in relation to a less significant supervised entity.

E. Procedures relating to macro-prudential tasks

1. The procedure provided for in Article 5 of the SSM Regulation

Article 5 of the SSM Regulation lays down the procedure for the application by NCAs, national designated authorities (NDAs) and the ECB of macro-prudential tools provided for under Union law. In order to ensure full coordination, where NCAs or NDAs impose such measures, the ECB must be duly notified prior to the adoption of those measures. Moreover, where necessary and subject to close coordination with national authorities, the ECB may, in fact, apply higher requirements and more stringent measures.

2. The rules laid down in the draft Framework Regulation

Part VIII of the draft Framework Regulation specifies procedures for the cooperation between NCAs, NDAs and the ECB. It defines macro-prudential tools and further specifies that macro-prudential measures are not typically addressed to individual institutions and therefore do not constitute supervisory procedures³¹. It provides that the ECB may set a buffer rate in accordance with Article 5(2) of the SSM Regulation if the NDA has not set such buffer rate³². It requires NCAs and NDAs to notify the ECB of the macro-prudential tools referred to in Article 101 of the draft Framework Regulation that fall within their competence³³. Finally, it provides for procedures for the exchange of information and cooperation in respect of macro-prudential tools³⁴.

F. The ECB's supervisory powers

1. Investigatory powers

³¹ Article 101 of the draft Framework Regulation.

³² Article 102 of the draft Framework Regulation.

³³ Article 103 of the draft Framework Regulation.

³⁴ Articles 104 and 105 of the draft Framework Regulation.

Part XI of the draft Framework Regulation specifies how investigatory powers are to be exercised by the ECB, in cooperation with NCAs. Pursuant to Article 6(5)(d) of the SSM Regulation³⁵, investigatory powers can be exercised by the ECB with respect to significant and less significant supervised entities, without prejudice to the NCA's capacity to also make use of these powers with respect to less significant supervised entities. In this regard, the ECB and NCAs will also rely on the general obligation to exchange information³⁶ and on the obligations on NCAs to report to the ECB with respect to less significant supervised entities³⁷.

1.1 Request for information and reporting³⁸

Before requiring information that the ECB considers necessary from any person referred to in Article 10(1) of the SSM Regulation, it will first take account of information available to NCAs.

As regards reporting, within the scope of the Single Rulebook³⁹ the ECB has the tasks and powers laid down under relevant Union law with regard to significant supervised entities. NCAs have those tasks and powers with regard to less significant supervised entities.

NCAs are the point of entry for information reported on a regular basis by any supervised entity, and are required to check the integrity and quality of the data and make it available to the ECB. The ECB is responsible for organising the specific processes for the collection and quality review of the data to be reported.

1.2 General investigations⁴⁰ and on-site inspections⁴¹

A general investigation initiated by the ECB is launched on the basis of an ECB decision, as is a decision to conduct an on-site inspection at the business premises of a supervised entity upon the initiative of the ECB. It may be the same ECB decision as the one launching a general investigation if the on-site inspection has the same scope and purpose as the general investigation.

Without prejudice to these ECB powers, NCAs remain competent to initiate their own investigations and on-site inspections in relation to less significant supervised entities.

As regards the establishment and the composition of on-site inspection teams at the ECB's initiative, the draft Framework Regulation largely refers back to Article 12 of the SSM Regulation. The ECB will appoint the head of the on-site inspection team from ECB and NCA staff members. The on-site

³⁵ The ECB 'may at any time make use of the powers referred to in Articles 10 to 13 [with regard to credit institutions that are less significant]'.

³⁶ Part III of the draft Framework Regulation.

³⁷ Part VII of the draft Framework Regulation.

³⁸ Articles 139 to 141 of the draft Framework Regulation.

³⁹ Regulation (EU) No 575/2013, Directive 2013/36 and European Banking Authority (EBA) implementing technical standards.

⁴⁰ Article 142 of the draft Framework Regulation.

⁴¹ Articles 143 to 146 of the draft Framework Regulation.

inspection will be led by the head of the on-site inspection team, whose instructions must be followed by the members of the team.

The draft Framework Regulation also addresses issues of coordination between JST and on-site inspection teams.

2. Specific supervisory powers (common procedures)⁴²

The ECB has an overall and exclusive competence as regards the granting and withdrawal of authorisations and the assessment of the acquisition of qualifying holdings in relation to all supervised entities. These powers are referred to as common procedures.

Procedure for authorisation⁴³: the NCA of the Member State where the applicant seeks authorisation to take up the business of a credit institution is the point of entry for an application. It carries out a first assessment of the application on the basis of the conditions laid down under national law. If it considers that the application complies with those conditions, it prepares a draft decision and sends it to the ECB. On the basis of relevant Union law, the ECB performs an independent assessment of the application based on the NCA's draft decision. The ECB may agree or object to the (positive) draft decision of the NCA: it takes a final decision to adopt or to reject the draft decision, i.e. whether to grant the authorisation or not. The ECB decision is notified to the applicant by the NCA.

If the NCA considers that the application does not comply with national law, it must reject the application and inform the ECB.

Procedure for withdrawal of authorisation⁴⁴: there are two options provided for in the SSM Regulation: (a) withdrawal upon request of the ECB, and (b) withdrawal upon request of the NCA. The second category includes a withdrawal at the request of a supervised entity. The relevant NCA may propose the withdrawal not only on the basis of relevant Union law but also on the basis of national law.

Procedure for assessment of the acquisition of a qualifying holding⁴⁵: the procedure is similar to the procedure for authorisation with the difference that the NCA may propose positive and negative decisions to the ECB. The ECB's assessment is based on a draft decision proposed by the NCA to accept or oppose the notified acquisition of a qualifying holding in a credit institution.

⁴² Part V of the draft Framework Regulation.

⁴³ Articles 73 to 79 of the draft Framework Regulation.

⁴⁴ Articles 80 to 84 of the draft Framework Regulation.

⁴⁵ Articles 85 to 87 of the draft Framework Regulation.

G. Administrative penalties

1. Article 18 of the SSM Regulation on administrative penalties

Part X of the draft Framework Regulation has been drafted based on the following allocation of competences between the ECB and NCAs:

- Article 18(1) of the SSM Regulation (breach of directly applicable Union law): within the scope of the tasks conferred on the ECB, the ECB has the exclusive competence to open infringement proceedings against and impose administrative penalties on significant supervised entities. NCAs have the exclusive competence to open infringement proceedings against and impose administrative penalties on less significant supervised entities.
- Article 18(5) of the SSM Regulation (breach of national law): the ECB cannot impose administrative pecuniary penalties, but is exclusively competent to require NCAs to open proceedings against significant supervised entities that may lead to the imposition of sanctions. NCAs are also competent to impose administrative penalties on natural persons and to impose administrative penalties where there is a breach of national law, including a national law transposing a directive, e.g., Directive 2013/36/EU.
- Article 18(7) of the SSM Regulation (breach of ECB regulations and decisions): this provision applies in the cases where an ECB regulation or decision is breached in relation to the tasks conferred upon the ECB. Consequently, it basically addresses significant supervised entities. However, to the extent that an ECB regulation or decision imposes obligations upon less significant supervised entities in relation to the ECB, the ECB remains exclusively competent to apply the relevant sanctions on those entities for breach of such regulation or decision.

2. Rules applying to the imposition of administrative penalties

2.1 Applicable procedural rules

Since Article 18(4) of the SSM Regulation entitles the ECB to apply the procedural rules contained in Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions⁴⁶ ‘as appropriate’, Part X clarifies that the procedural rules contained in the Framework Regulation will be applied in relation to administrative penalties imposed under Article 18(1) of the SSM Regulation. For sanctions under Article 18(7) of the SSM Regulation, the common procedural rules contained in Part X of the Framework Regulation will be applied in accordance with Article 25 (Separation from the monetary policy function) and Article 26 (Supervisory Board) of the SSM Regulation. The draft Framework Regulation thereby clarifies that the Supervisory Board shall be responsible for preparing draft complete decisions in relation to all sanctions imposed by the ECB in the exercise of its supervisory tasks.

2.2 Proposal to amend Regulation (EC) No 2532/98

The ECB intends to recommend amendments to Council Regulation (EC) No 2532/98 in order to clarify the rules applying to: (a) the sanctions that may be imposed by the ECB when exercising central banking tasks other than supervisory tasks and (b) the administrative penalties and sanctions that may be imposed by the ECB when exercising its supervisory tasks. This is to ensure that Regulation (EC) No 2532/98 and the SSM Regulation may operate effectively and consistently in the context of the SSM.

2.3 Separation between investigation and decision-taking

Part X aims at reflecting the principle of separation between the investigation phase and the decision-taking phase⁴⁷ and therefore gives investigatory powers to an independent investigating unit which will be set up by the ECB. The independence of this investigating unit will be ensured by the fact that it may not be given any instructions for the exercise of its investigations.

2.4 Other procedural rules

Right to be heard: This right is always granted to the supervised entity prior to the matter being referred to the Supervisory Board. Moreover, where the Supervisory Board disagrees with the proposal of the investigating unit and concludes that a different infringement has been committed or that there is a different factual basis for the proposal of the investigating unit⁴⁸, the Supervisory Board must invite the supervised entity to make submissions (in writing or in an oral hearing).

⁴⁶ OJ L 318, 27.11.1998, p. 4.

⁴⁷ Pursuant to recital 86 of the SSM Regulation, the SSM Regulation observes the principles recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. See, for example, the judgment of the European Court of Human Rights of 11 June 2009 in *Dubus v France* (Application No 5242/04).

⁴⁸ If the complete draft decision of the Supervisory Board is based on facts and objections on which the supervised entity has already been given an opportunity to comment during the investigating phase, no additional hearing is foreseen.

Limitation periods for the imposition and enforcement of sanctions: to ensure compliance with both the principle of good administration and the effective exercise of the rights of defence, the imposition and enforcement of administrative pecuniary penalties are subject to limitation periods. Their computation is similar to that provided for under Union competition law⁴⁹ as well as under the rules applying to the supervision of credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority (ESMA)⁵⁰.

Publication of decisions regarding administrative pecuniary penalties: the regime for the publication of decisions regarding administrative pecuniary penalties reflects the provisions of Directive 2013/36/EU on this issue.

H. Arrangements for the conduct of close cooperation

Member States whose currency is not the euro may wish to participate in the SSM. Article 7 of the SSM Regulation provides that a regime of close cooperation may be established allowing such Member States to participate.

Part IX of the Framework Regulation sets out the way in which close cooperation operates and supervision is conducted once a close cooperation has been established. Part IX also specifies that various parts of the Framework Regulation apply *mutatis mutandis* in respect of supervised entities in close cooperation Member States. The same provisions apply as are applicable to supervised entities in euro area Member States, with only the necessary changes being made, as set out in Part IX.

1. General principles

Under the regime of close cooperation, the ECB will carry out the tasks referred to in Article 4(1) and (2) and Article 5 of the SSM Regulation in relation to supervised entities established in the Member State under close cooperation.

This means that, with respect to significant supervised entities and groups and less significant supervised entities and groups established in a Member State under close cooperation, the ECB and the NCAs will be put in a position comparable to the situation under the SSM Regulation with respect to supervised entities established in euro area Member States, subject to the proviso that the ECB may not act directly in relation to the entities established in a Member State under close cooperation.

Where the ECB considers that a measure relating to the tasks referred to in Article 4(1) and (2) of the SSM Regulation should be adopted by the NCA in relation to a supervised entity or group, it will address to the NCA:

⁴⁹ See Articles 25 and 26 of Regulation (EC) No 1/2003.

⁵⁰ Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and the Council with regard to rules of procedures on fines imposed to credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rules on the right of defence and temporal provisions, OJ L 282, 16.10.2012, p. 23.

- (a) in the case of a significant supervised entity or group, a general or specific instruction, request or guideline requiring the issuance of a supervisory decision in relation to that significant supervised entity or group; or
- (b) in the case of a less significant supervised entity or group, a general instruction, request or guideline.

In the case of macro-prudential tasks, if the ECB considers that a measure relating to the tasks referred to in Article 5 of the SSM Regulation should be adopted, it will address to the NCA or NDA in close cooperation a general or specific instruction, request or guideline requiring the application of higher requirements for capital buffers or the application of more stringent measures aimed at addressing systemic or macro-prudential risks.

2. Conduct of supervision under the close cooperation regime

Supervision of significant supervised entities or groups: the NCA must ensure that the ECB receives all the information and reporting from and in respect of significant supervised entities and groups which the NCA receives and which are necessary for the purposes of carrying out the tasks conferred upon the ECB by the SSM Regulation.

A JST will be established for the supervision of each significant supervised entity or group. The NCA will appoint a local coordinator to act directly in relation to the significant supervised entity or group. The JST coordinator and staff members of the ECB and other NCAs will participate as members of the JST.

Consolidated supervision and colleges of supervisors: in the case of consolidated supervision and colleges of supervisors, in circumstances where the parent undertaking is established in a Member State under close cooperation, the ECB, as competent authority, will be the consolidating supervisor and will chair a college of supervisors. The ECB will invite the relevant NCA to act as an observer. In these cases, the ECB may only act via instructions to the relevant NCA.

Decisions in respect of significant supervised entities: without prejudice to the powers of the NCAs in respect of tasks not conferred upon the ECB by the SSM Regulation, NCAs may adopt decisions in respect of significant supervised entities only upon ECB instructions and, in addition, NCAs may request ECB instructions.

Supervision of less significant supervised entities: the ECB may issue general instructions, guidelines or requests to the NCA of a Member State under close cooperation requiring the adoption of supervisory decisions in respect of the less significant supervised entities in the Member State under close cooperation. Such general instructions, guidelines or requests may refer to groups or categories of credit institutions for the purposes of ensuring the consistency of supervisory outcomes within the SSM.

I. Transitional provisions⁵¹

Start of ECB direct supervision when it first assumes its SSM tasks⁵²: as a general rule, the ECB will notify each significant credit institution falling under its supervision by means of a decision [two months] prior to assuming the supervisory tasks with respect to that credit institution. Decisions will only take effect from the date of effective supervision.

Continuity of existing procedures⁵³: Unless the ECB decides otherwise, the start of effective supervision by the ECB on 4 November 2014 will not, as a general rule, interfere with existing supervisory procedures (including common procedures) initiated by NCAs.

Member States whose currency becomes the euro after the effective start of the SSM⁵⁴: it is intended that the transitional provisions should also apply in the cases where, after the start of effective supervision, Member States whose currency becomes the euro enter the SSM. For this reason, recital 10 of the draft Framework Regulation underlines the importance of a comprehensive assessment of credit institutions also as regards those established in Member States joining the euro area and therefore joining the SSM.

Continuity of existing cooperation arrangements⁵⁵: NCAs are usually parties to memoranda of understanding and other cooperation arrangements for prudential supervision of credit institutions (MoUs). In relation to the MoUs that partly cover the tasks conferred on the ECB by the SSM Regulation, there will be no interruption to the functioning of the on-going information exchange with third parties once the ECB assumes its supervisory function as the ECB will operate within a common supervisory framework involving the NCAs. Hence, as a general principle, the existing arrangements will continue to apply.

⁵¹ Part XII of the draft Framework Regulation.

⁵² Article 147 of the draft Framework Regulation.

⁵³ Article 149 of the draft Framework Regulation.

⁵⁴ Article 151 of the draft Framework Regulation.

⁵⁵ Article 152 of the draft Framework Regulation.

III. THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION

This draft Regulation is a working document for consultation purposes only. It does not purport to represent or prejudge the final proposal for an SSM Framework Regulation to be presented by the Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 6(7) of the SSM Regulation.

REGOLAMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del [giorno mese AAAA]

che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate

(Regolamento quadro sull'MVU)

([BCE/AAAA/XX])

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6 e l'articolo 132,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi¹, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2,

visto l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico²

vista la consultazione pubblica e l'analisi effettuata in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

Considerando quanto segue:

- 1) Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito il «regolamento sull'MVU») istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti.
- 2) Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento sull'MVU, la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti di vigilanza microprudenziale ad essa attribuiti dall'articolo 4 del

¹ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

² GU L 320, 30.11.2013, pag. 1.

medesimo regolamento nei confronti degli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e dell'esercizio di una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle competenze e delle procedure stabilite all'articolo 6 del regolamento sull'MVU.

- 3) Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE per i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU, le ANC sono responsabili dell'assistenza alla BCE, alle condizioni stabilite dal regolamento sull'MVU e dal presente regolamento, nella preparazione e nell'attuazione di ogni atto inerente ai compiti di cui all'articolo 4 del regolamento sull'MVU relativi a tutti gli enti creditizi, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. A tale scopo, le ANC, nello svolgimento dei compiti menzionati all'articolo 4 del regolamento sull'MVU, dovrebbero seguire le istruzioni impartite dalla BCE.
- 4) La BCE, le ANC e le autorità nazionali designate (AND) sono tenute ad assolvere i compiti macroprudenziali di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU e a seguire le procedure di coordinamento previste da tale norma, dal presente regolamento e dal pertinente diritto dell'Unione, fatto salvo il ruolo dell'Eurosistema e del Comitato europeo per il rischio sistemico.
- 5) Nell'ambito dell'MVU, le competenze di vigilanza spettanti alla BCE e alle ANC sono attribuite sulla base della significatività dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'MVU. Il presente regolamento fissa, in particolare, la metodologia specifica per la valutazione di tale significatività, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU. La BCE è competente a esercitare una vigilanza diretta sugli enti creditizi, sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista insediati in Stati membri partecipanti e sulle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti stabilite in Stati membri partecipanti che sono significativi. Le ANC sono responsabili della vigilanza diretta sui soggetti meno significativi, fatto salvo il potere della BCE di decidere, in casi specifici, di esercitare una vigilanza diretta su tali soggetti, ove ciò sia necessario per l'applicazione coerente degli standard di vigilanza.
- 6) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della normativa dell'Unione nel campo delle sanzioni e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al principio della separazione tra la fase di indagine e la fase decisionale, la BCE istituirà un'unità d'indagine indipendente, incaricata di indagare in modo autonomo sulla violazione delle norme e delle decisioni in materia di vigilanza.
- 7) L'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU stabilisce che la BCE, in consultazione con le ANC e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza, è tenuta ad adottare e pubblicare un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU.

- 8) L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU stabilisce che la BCE è tenuta a pubblicare, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l'esecuzione dei compiti attribuiti da tale regolamento. Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative dell'articolo 33, paragrafo 2, relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU.
- 9) Conseguentemente, il presente regolamento sviluppa e specifica ulteriormente le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento sull'MVU tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU così come, ove opportuno, con le autorità nazionali designate, assicurando in tal modo un funzionamento efficace e coerente dell'MVU.
- 10) La BCE attribuisce notevole importanza alla valutazione approfondita degli enti creditizi, compreso lo stato patrimoniale, che essa è tenuta a effettuare prima dell'assunzione dei propri compiti. Ciò vale per tutti gli Stati membri che entrano a far parte dell'area dell'euro, e dunque dell'MVU, a seguito della data di inizio della vigilanza, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU.
- 11) Ai fini del corretto funzionamento dell'MVU, è essenziale che vi sia una piena cooperazione tra la BCE e le ANC e che le stesse condividano tutte le informazioni che possono incidere sui rispettivi compiti, in particolare le informazioni di cui si avvalgono le ANC in relazione a procedure che possono incidere sulla sicurezza e la solidità di un soggetto sottoposto a vigilanza o sulle procedure di vigilanza in relazione a tali soggetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina tutti i seguenti aspetti:
 - a) il quadro di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, segnatamente un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche per l'attuazione dell'articolo 6 del regolamento sull'MVU riguardanti la cooperazione nell'ambito dell'MVU, che comprende:

- i) la metodologia specifica per valutare e riesaminare se un soggetto sottoposto a vigilanza è classificato come significativo o meno significativo secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU e le misure risultanti da tale valutazione;
- ii) la definizione delle procedure, compresi i termini, anche in relazione alla possibilità per le ANC di predisporre progetti di decisione da sottoporre all'attenzione della BCE concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza;
- iii) la definizione delle procedure, compresi i termini, concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza dei soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza. In particolare, tali procedure impongono alle ANC, a seconda dei casi definiti nel presente regolamento, di:
 - notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza;
 - valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura;
 - trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti in materia di vigilanza, su cui la BCE può esprimere la propria opinione;
- b) la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU riguardo alle procedure relative a i) soggetti significativi sottoposti a vigilanza; e ii) soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, comprese le procedure comuni applicabili alle autorizzazioni all'accesso all'attività di ente creditizio, alla revoca di tali autorizzazioni e alla valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate;
- c) le procedure relative alla cooperazione tra la BCE, le ANC e le AND riguardanti compiti e strumenti macroprudenziali, nel significato di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU;
- d) le procedure relative al funzionamento della cooperazione stretta nel significato di cui all'articolo 7 del regolamento sull'MVU e applicabili tra la BCE, le ANC e le AND;
- e) la definizione delle procedure relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU, compresi taluni aspetti relativi alle segnalazioni di vigilanza;
- f) le procedure relative all'adozione di decisioni di vigilanza nei confronti di soggetti sottoposti a vigilanza o di altre persone;
- g) il regime linguistico tra la BCE e le ANC e tra la BCE e i soggetti sottoposti a vigilanza e altre persone;
- h) le procedure applicabili ai poteri sanzionatori della BCE e delle ANC nell'ambito dell'MVU in relazione ai compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU;

- i) le disposizioni transitorie.
2. Il presente regolamento non incide sui compiti di vigilanza che non sono stati attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU e che, pertanto, restano in capo alle autorità nazionali.
3. Il presente regolamento deve essere interpretato, in particolare, in combinato disposto con la Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea³ e con la [Decisione BCE/2013/XX della Banca centrale europea del [data] che adotta il regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea⁴], in particolare con riguardo al processo decisionale nell'ambito dell'MVU, compresa la procedura applicabile tra il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo per quanto concerne l'assenza di obiezioni da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento sull'MVU e con altri atti giuridici della BCE pertinenti, [compresi [il Regolamento BCE/2013/XX della Banca centrale europea del [data] sull'istituzione di un gruppo di esperti di mediazione e sul relativo regolamento interno⁵] e la Decisione BCE/2013/XX concernente l'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e le relative norme di funzionamento⁶].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al regolamento sull'MVU, in aggiunta alle seguenti:

1. per «autorizzazione» si intende un'autorizzazione come definita al punto 42 dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
2. per «succursale» si intende una succursale come definita al punto 17 dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
3. per «procedure comuni» si intendono le procedure previste nella parte V in riferimento a un'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, alla revoca di un'autorizzazione allo svolgimento di tale attività e alle decisioni in merito alle partecipazioni qualificate;

³ Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80, 18.3.2004, pag. 33).

⁴ [inserire riferimento alla GU].

⁵ [inserire riferimento alla GU].

⁶ [inserire riferimento alla GU].

⁷ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

4. per «Stato membro dell'area dell'euro» si intende uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
5. per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, di cui almeno una sia un ente creditizio, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della settima Direttiva del Consiglio 83/349/CEE⁸, compreso qualsiasi sottogruppo;
6. per «gruppo di vigilanza congiunto» si intende un gruppo di vigilanza incaricato della vigilanza di un soggetto significativo o di un gruppo significativo sottoposti a vigilanza;
7. per «soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza» si intende sia a) un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza in uno Stato membro dell'area dell'euro, sia b) un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza in uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro che sia uno Stato membro partecipante;
8. per «soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza in uno Stato membro dell'area dell'euro» si intende un soggetto sottoposto a vigilanza insediato in uno Stato membro dell'area dell'euro che non si qualifica come soggetto significativo sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU;
9. per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In questo caso, la BCN assolve tali compiti nel quadro stabilito dal diritto nazionale e dal presente regolamento. In tal caso, il riferimento a un'ANC contenuto nel presente regolamento si applica, se del caso, alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;
10. per «ANC in stretta cooperazione» si intende un'ANC designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, in conformità alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
11. per «autorità nazionale designata» (AND) si intende un'autorità nazionale designata come definita all'articolo 2, punto 7, del regolamento sull'MVU;
12. per «AND in stretta cooperazione» si intende un'AND non facente parte dell'area dell'euro designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU.

⁸ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

⁹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

13. per «Stato membro non appartenente all'area dell'euro» si intende uno Stato membro la cui moneta non è l'euro;
14. per «impresa madre» si intende un'impresa madre come definita al punto 15 dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
15. per «Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta» si intende uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE in conformità all'articolo 7 del regolamento sull'MVU;
16. per «soggetto significativo sottoposto a vigilanza» si intende sia a) un soggetto significativo sottoposto a vigilanza in uno Stato membro appartenente all'area dell'euro, sia b) un soggetto significativo sottoposto a vigilanza in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro;
17. per «soggetto significativo sottoposto a vigilanza in uno Stato membro appartenente all'area dell'euro» si intende un soggetto sottoposto a vigilanza insediato in uno Stato membro appartenente all'area dell'euro che si qualifica come soggetto significativo sottoposto a vigilanza ai sensi di una decisione di vigilanza della BCE fondata sull'articolo 6, paragrafo 4, o sull'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU;
18. per «soggetto significativo sottoposto a vigilanza in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro» si intende un soggetto sottoposto a vigilanza insediato in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro che si qualifica come soggetto significativo sottoposto a vigilanza ai sensi di una decisione di vigilanza della BCE fondata sull'articolo 6, paragrafo 4, o sull'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU;
19. per «filiazione» si intende una filiazione così come definita al punto 16 dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
20. per «soggetto sottoposto a vigilanza» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio insediato in uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria insediata in uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista insediata in uno Stato membro partecipante, purché soddisfi le condizioni di cui al punto 22, lettera b); d) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante.

Una controparte centrale (CCP), come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, che si qualifica come ente creditizio ai sensi della Direttiva 201/36/UE, è considerata un soggetto sottoposto a vigilanza in conformità al regolamento sull'MVU, al presente regolamento e al pertinente diritto dell'Unione, fatta salva la vigilanza sulle CCP da parte delle ANC di riferimento, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 648/2012;

21. per «gruppo sottoposto a vigilanza» si intende ciascuno dei seguenti gruppi:
 - a) un gruppo la cui impresa madre è un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante;
 - b) un gruppo la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante, a condizione che il coordinatore del conglomerato finanziario, ai sensi della Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ sia un'autorità competente in materia di vigilanza degli enti creditizi e sia altresì il coordinatore nella sua funzione di autorità di vigilanza degli enti creditizi;
 - c) soggetti sottoposti a vigilanza aventi ciascuno la propria sede principale nel medesimo Stato membro partecipante, purché permanentemente collegati a un organismo centrale che eserciti la vigilanza sugli stessi alle condizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia insediato nel medesimo Stato membro partecipante;
22. per «gruppo significativo sottoposto a vigilanza» si intende un gruppo sottoposto a vigilanza che si qualifica come gruppo significativo sottoposto a vigilanza ai sensi di una decisione di vigilanza della BCE adottata in base all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU;
23. per «gruppo meno significativo sottoposto a vigilanza» si intende un gruppo sottoposto a vigilanza che non si qualifica come gruppo significativo sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, regolamento sull'MVU;
24. per «procedura di vigilanza della BCE» si intende ogni attività della BCE volta a predisporre l'adozione di una decisione di vigilanza della BCE, comprese le procedure comuni e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Tutte le procedure di vigilanza della BCE sono soggette alla disciplina di cui alla parte III. La parte III si

¹⁰ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag 1).

¹¹ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag.1).

applica altresì all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che sia altrimenti disposto nella parte X;

25. per «procedura di vigilanza dell'ANC» si intende ogni attività di un'ANC volta a predisporre l'adozione di una decisione di vigilanza di un'ANC nei confronti di uno o più soggetti o gruppi sottoposti a vigilanza ovvero a una o più altre persone, compresa l'irrogazione di sanzioni amministrative;
26. per «decisione di vigilanza della BCE» si intende un atto giuridico adottato dalla BCE nell'esercizio dei compiti e poteri attribuiti dal regolamento sull'MVU che assume la forma di decisione della BCE, è adottata nei confronti di uno o più soggetti o gruppi sottoposti a vigilanza o di una o più altre persone e non costituisce un atto di portata generale;
27. per «paese terzo» si intende un paese che non è uno Stato membro né uno Stato membro dello Spazio economico europeo;
28. per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo della BCE, conformemente al calendario applicabile alla BCE¹².

12 Come pubblicato sul sito della BCE.

PARTE II
ORGANIZZAZIONE DELL'MVU

Titolo 1

Strutture per la vigilanza dei soggetti significativi e meno significativi sottoposti a vigilanza

Capo 1

Vigilanza dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza

Articolo 3

Gruppi di vigilanza congiunti

1. È costituito un gruppo di vigilanza congiunto per la vigilanza di ogni soggetto o gruppo significativi sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti. Ciascun gruppo di vigilanza congiunto è composto da personale della BCE e delle ANC designato ai sensi dell'articolo 4 e operante sotto il coordinamento di un membro del personale della BCE all'uopo designato (di seguito il «coordinatore del GVC») e di uno o più sub-coordinatori delle ANC, come stabilito nel successivo articolo 6.
2. Fatta salva ogni altra disposizione del presente regolamento, i compiti del gruppo di vigilanza congiunto comprendono, tra l'altro, i seguenti:
 - a) effettuare il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) di cui all'articolo 97 della Direttiva 2013/36/UE per il soggetto significativo o il gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;
 - b) tenendo conto dello SREP, proporre al Consiglio di vigilanza un programma di revisione prudenziale comprensivo di un piano di ispezioni in loco, come stabilito all'articolo 99 della Direttiva 2013/36/CE, relativo a tale soggetto o gruppo sottoposto a vigilanza;
 - c) attuare il programma di revisione prudenziale approvato dalla BCE e ogni decisione di vigilanza della BCE in relazione al soggetto significativo o al gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;
 - d) assicurare il coordinamento con la delegazione incaricata delle ispezioni in loco di cui alla parte XI per quanto riguarda l'attuazione del piano di ispezioni in loco;
 - e) tenere i contatti con le ANC, ove appropriato.

Articolo 4

Istituzione e composizione dei gruppi di vigilanza congiunti

1. La BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti. La designazione dei membri del personale delle ANC nei gruppi di vigilanza congiunti è effettuata dalle rispettive ANC in conformità al paragrafo 2.
2. In conformità ai principi di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento sull'MVU, e fatto salvo l'articolo 31, le ANC designano una o più persone del proprio organico quale membro o membri di un gruppo di vigilanza congiunto. Un membro del personale di un'ANC può essere designato a far parte di più gruppi di vigilanza congiunti.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può richiedere alle ANC di modificare le designazioni effettuate ove ciò risulti opportuno ai fini della composizione di un gruppo di vigilanza congiunto.
4. Qualora più ANC esercitino compiti di vigilanza in uno Stato membro partecipante, o qualora il diritto nazionale di uno Stato membro partecipante attribuisca a una BCN compiti specifici di vigilanza e la BCN non sia un'ANC, le autorità di riferimento coordinano la propria partecipazione all'interno dei gruppi di vigilanza congiunti.

Articolo 5

Coinvolgimento dei membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti

1. Anche le BCN degli Stati membri partecipanti che non sono ANC e che sono coinvolte, ai sensi del proprio diritto nazionale, nella vigilanza prudenziale di un soggetto o di un gruppo significativi sottoposti a vigilanza possono designare uno o più membri del proprio organico quali membri di un gruppo di vigilanza congiunto.
2. La BCE è informata di tali designazioni e l'articolo 4 trova applicazione di conseguenza.
3. Qualora membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti siano designati a far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, i riferimenti alle ANC in materia di gruppi di vigilanza congiunti sono interpretati come effettuati anche a tali BCN.

Articolo 6

Coordinatore del GVC e sub-coordinatori

1. Il coordinatore del GVC, assistito dai sub-coordinatori delle ANC, come definiti al paragrafo 2, assicurano il coordinamento dei lavori all'interno del gruppo di vigilanza congiunto. A tale scopo, i membri del gruppo di vigilanza congiunto si attengono alle istruzioni del coordinatore

del GVC per quanto attiene ai loro compiti nel gruppo di vigilanza congiunto. Sono fatti salvi i compiti e i doveri a essi spettanti nell'ambito delle rispettive ANC.

2. Ogni ANC che designa uno o più membri del proprio personale per far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, individua uno di essi quale sub-coordinatore (di seguito il «sub-coordinatore dell'ANC»). I sub-coordinatori delle ANC assistono il coordinatore del GVC per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento dei compiti all'interno del gruppo di vigilanza congiunto, in particolare per quanto concerne i membri del personale designati dalla stessa ANC quali sub-coordinatori dell'ANC di riferimento. Il sub-coordinatore può impartire istruzioni ai membri del gruppo di vigilanza congiunto designati dalla medesima ANC, a condizione che esse non contrastino con le istruzioni impartite dal coordinatore del GVC.

Capo 2

Vigilanza dei soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza

Articolo 7

Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un'ANC

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, allorché, in relazione alla vigilanza di un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza, la BCE ritenga opportuno coinvolgere membri del personale di una o più altre ANC nel gruppo di vigilanza di un'ANC, la BCE ha facoltà di richiedere a quest'ultima di coinvolgere membri del personale di tali altre ANC.

Titolo 2

Vigilanza su base consolidata e partecipazione della BCE e delle ANC ai collegi delle autorità di vigilanza

Articolo 8

Vigilanza su base consolidata

La BCE esercita la vigilanza su base consolidata, come previsto all'articolo 111 della Direttiva 2013/36/UE, su enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono significativi su base consolidata. L'ANC di riferimento esercita compiti di vigilanza su base consolidata in riferimento a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono meno significativi su base consolidata.

Articolo 9

La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanza

1. Quando la BCE è l'autorità di vigilanza su base consolidata, essa presiede il collegio istituito ai sensi dell'articolo 116 della Direttiva 2013/36/UE. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediate l'impresa madre, le filiazioni e le succursali significative ai sensi dell'articolo 51 della Direttiva 2013/36/UE, ove esistenti, hanno diritto di partecipare al collegio in veste di osservatori.
2. Se non è istituito alcun collegio ai sensi dell'articolo 116 della Direttiva 2013/36/UE e un soggetto significativo sottoposto a vigilanza possiede succursali considerate significative in conformità all'articolo 51, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE in Stati membri non partecipanti, la BCE istituisce un collegio delle autorità di vigilanza con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

Articolo 10

La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza

1. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata non è insediata in uno Stato membro partecipante, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in conformità alle seguenti regole e alle disposizioni contenute nel pertinente diritto dell'Unione:
 - a) se i soggetti sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti significativi sottoposti a vigilanza, la BCE partecipa al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membro, mentre le ANC sono legittimate a parteciparvi in veste di osservatori;
 - b) se i soggetti sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri;
 - c) se i soggetti sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti sono sia soggetti significativi, sia soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri. Le ANC degli Stati membri in cui sono insediati i soggetti significativi sottoposti a vigilanza sono legittimate a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in veste di osservatori.

Titolo 3

Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

Capo 1

Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell'ambito dell'MVU

Articolo 11

Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell'ambito dell'MVU

1. Ogni soggetto significativo sottoposto a vigilanza che intenda stabilire una succursale all'interno del territorio di un altro Stato membro partecipante ne notifica l'intenzione all'ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto significativo sottoposto a vigilanza ha la propria sede principale. Devono essere fornite informazioni in conformità ai requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE. L'ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.
2. Ogni soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza che intenda stabilire una succursale all'interno del territorio di un altro Stato membro partecipante, ne notifica l'intenzione alla propria ANC in conformità ai requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE.
3. Se la BCE non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 1 può essere stabilita e avviare alla propria attività. La BCE comunica tali informazioni all'ANC dello Stato membro partecipante in cui è stabilita la succursale.
4. Se l'ANC dello Stato membro d'origine non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 2 può essere stabilita e dare avvio alla propria attività. L'ANC comunica tali informazioni alla BCE.
5. Nel caso di variazioni alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il soggetto sottoposto a vigilanza notifica per iscritto tali modifiche all'ANC che ha ricevuto l'informazione iniziale, almeno un mese prima di effettuare le modifiche. Tale ANC informa l'ANC dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

Articolo 12

Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi nell'ambito dell'MVU

1. Ogni soggetto significativo sottoposto a vigilanza che intenda esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi, ne notifica l'intenzione alla BCE in conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 2013/36/UE. La notifica è comunicata all'ANC dello Stato membro partecipante in cui i servizi saranno forniti.

2. Ogni soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza che intenda esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi ne notifica l'intenzione alla propria ANC, in conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 2013/36/UE. La notifica è comunicata alla BCE.

Capo 2

Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell'ambito del MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

Articolo 13

Notifica dell'esercizio del diritto di stabilimento nell'ambito dell'MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro non partecipante comunica le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 35, paragrafo 3, all'ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale deve essere stabilita, tale ANC notifica immediatamente alla BCE la ricezione di tale comunicazione.
2. Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro non partecipante, la BCE, nel caso di una succursale significativa in virtù dei criteri stabiliti nell'articolo 6 del regolamento sull'MVU e nella parte IV del presente regolamento, o l'ANC di riferimento, nel caso di una succursale meno significativa sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 6 del regolamento sull'MVU e nella parte IV del presente regolamento, si preparano a esercitare la vigilanza della succursale in conformità agli articoli da 40 a 46 della Direttiva 2013/36/UE e, se necessario, indicano le condizioni in presenza delle quali, per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività nello Stato membro ospitante.
3. Le ANC informano la BCE circa le condizioni in presenza delle quali, a norma del diritto nazionale e per motivi di interesse generale, la succursale può esercitare la propria attività in tale Stato membro.
4. Qualsiasi variazione delle informazioni fornite ai sensi delle lettere b), c) o d) dell'articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE dall'ente creditizio che intende stabilire una succursale deve essere notificata all'ANC di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Autorità dello Stato membro ospitante competente per le succursali

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, la BCE esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro ospitante in riferimento alle succursali significative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2. Se una succursale è meno significativa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull'MVU, l'ANC dello Stato membro partecipante in cui è stabilita la succursale esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro ospitante.

Articolo 15

Notifica dell'esercizio della libera prestazione dei servizi nell'ambito dell'MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

Se l'autorità competente di uno Stato membro non partecipante trasmette una notifica ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE, l'ANC dello Stato membro partecipante in cui si sarà esercitata la libera prestazione dei servizi è destinataria di tale notifica. L'ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.

Articolo 16

Autorità dello Stato membro ospitante competente per la libera prestazione dei servizi

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, la BCE esercita i compiti di autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti degli enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti che esercitano la libera prestazione dei servizi in Stati membri partecipanti.
2. Se la libera prestazione dei servizi è, per motivi di interesse generale, soggetta a talune condizioni in virtù del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti, le ANC informano la BCE di tali condizioni.

Capo 3

Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti

Articolo 17

Diritto di stabilimento e esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti

1. Un soggetto significativo sottoposto a vigilanza che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante ne notifica l'intenzione alla BCE, in conformità alle disposizioni normative dell'Unione applicabili. La BCE esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d'origine.
2. Un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante ne notifica l'intenzione all'ANC di riferimento, in conformità alle disposizioni normative dell'Unione applicabili. L'ANC di riferimento esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d'origine.

Titolo 4

Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari

Articolo 18

Coordinatore

1. La BCE assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell'Unione, in relazione a un soggetto significativo sottoposto a vigilanza.
2. L'ANC assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell'Unione, in relazione a un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'MVU

Titolo 1

Principi e obblighi

Articolo 19

Aspetti generali

La presente parte stabilisce a) norme generali sul funzionamento dell'MVU, assicurato dalla BCE e delle ANC, e b) disposizioni che la BCE deve applicare nell'espletamento di una procedura di vigilanza della BCE nell'ottica dell'adozione di un atto giuridico nei confronti di uno o più soggetti sottoposti a vigilanza o ad altre persone.

I principi generali e le disposizioni che si applicano tra la BCE e le ANC in stretta cooperazione sono stabiliti nella parte IX.

Articolo 20

Dovere di cooperare in buona fede

La BCE e le ANC sono soggette al dovere di cooperare in buona fede e all'obbligo di scambiarsi informazioni.

Articolo 21

Obbligo generale di scambio di informazioni

1. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni segnalate da soggetti sottoposti a vigilanza su base continuativa, le ANC sono tenute, in particolare, a fornire alla BCE in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni di cui la BCE necessita per assolvere i compiti ad essa conferiti dal regolamento sull'MVU. Tali informazioni includono le informazioni derivanti dalle attività di verifica e in loco delle ANC.
2. Quando la BCE ottiene informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, essa fornisce alle ANC interessate tali informazioni in modo tempestivo e accurato. Tali informazioni comprendono, in particolare, le informazioni di cui ANC necessitano al fine di svolgere il loro ruolo di assistenza alla BCE.

Articolo 22

Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui la BCE possiede compiti di vigilanza ma non i relativi poteri

1. Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU, la BCE può richiedere, mediante istruzioni, alle ANC o alle AND o ad entrambe, di esercitare i propri poteri, in virtù e in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, e come disposto dall'articolo 9 del regolamento sull'MVU, se il regolamento sull'MVU non attribuisce tali poteri alla BCE.
2. Le ANC e/o, in riferimento all'articolo 5 del regolamento sull'MVU, le AND, informano la BCE circa l'esercizio di tali poteri senza indebito ritardo.

Articolo 23

Regime linguistico tra la BCE e le ANC

1. Salvo che sia altrimenti disposto nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo,
 - a) le comunicazioni tra la BCE e le ANC sono effettuate esclusivamente in lingua inglese; e
 - b) gli atti giuridici della BCE aventi quali destinatarie una o più ANC sono adottati esclusivamente in lingua inglese.
2. Nei casi disciplinati dall'articolo 24, paragrafo 2, un'ANC fornisce alla BCE un progetto di decisione o qualsiasi altro documento preordinato ad avere quale destinatario finale un soggetto sottoposto a vigilanza o un'altra persona (di seguito un «documento dell'ANC») esclusivamente in lingua inglese.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), un'ANC trasmette alla BCE un documento dell'ANC in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'ANC:
 - a) se l'ANC deve predisporre un progetto di decisione nei confronti di un soggetto sottoposto a vigilanza o di un'altra persona che potrebbe essere adottato definitivamente dalla BCE in conformità agli articoli 14 o 15 del regolamento sull'MVU;
 - b) se, su richiesta della BCE, un'ANC deve predisporre per la BCE un progetto di decisione nei confronti di un soggetto significativo o di un gruppo significativo sottoposti a vigilanza;
 - c) se, di propria iniziativa, un'ANC predispone un progetto di decisione nei confronti di un soggetto significativo o di un gruppo significativo sottoposti a vigilanza da sottoporre all'esame della BCE;

- d) se un'ANC trasmette alla BCE un progetto di decisione rilevante di vigilanza nei confronti di un soggetto meno significativo o di un gruppo meno significativo sottoposti a vigilanza, affinché che la BCE possa esprimere la propria opinione; o
- e) se un'ANC trasmette alla BCE un progetto di un qualsiasi altro documento preordinato ad avere quale destinatario finale un soggetto sottoposto a vigilanza, affinché la BCE possa esprimere la propria opinione.

Inoltre, l'ANC trasmette alla BCE:

- i) nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui sopra, un memorandum esplicativo, in inglese, che illustri il contesto e il merito del caso in esame e sintetizzi le considerazioni alla base del progetto di decisione o di documento;
 - (ii) nei casi di cui alle lettere da a) a c) di cui sopra, una traduzione del progetto di decisione in lingua inglese, salvo che tale documento sia in lingua inglese.
4. Se un'ANC ha ricevuto un documento da parte di un soggetto sottoposto a vigilanza o di una persona giuridica o fisica (di seguito un «documento non proveniente dall'ANC») e sia obbligata a inoltrarlo alla BCE, trasmette tale documento nella lingua originale.
5. Su richiesta della BCE, un'ANC che ha inoltrato alla BCE un documento non proveniente dall'ANC in relazione ai compiti della BCE ai sensi del regolamento sull'MVU predispone una sintesi in inglese di tale documento.

Articolo 24

Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti sottoposti a vigilanza

1. Qualsiasi documento che un soggetto sottoposto a vigilanza o una persona giuridica o fisica individualmente sottoposta alla vigilanza della BCE invia a quest'ultima può essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal soggetto sottoposto a vigilanza o dalla persona.
2. Se si accordino espressamente in tal senso, la BCE, i soggetti sottoposti a vigilanza e ogni altra persona giuridica o fisica sottoposta alla vigilanza della BCE possono utilizzare esclusivamente la lingua inglese nelle loro comunicazioni scritte, comprese quelle relative ad atti giuridici.

La BCE ricerca un accordo espresso sull'uso della lingua inglese con i soggetti significativi sottoposti a vigilanza.

La revoca dell'accordo circa l'uso della lingua inglese concerne esclusivamente gli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non siano stati ancora trattati.

I partecipanti a un'audizione possono richiedere di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua della procedura di vigilanza della BCE. In tal caso, sarà

garantito un servizio di interpretazione durante l'audizione, a condizione che tale esigenza sia stata comunicata alla BCE con sufficiente preavviso.

3. Le decisioni di vigilanza della BCE nei confronti di uno o più soggetti o gruppi sottoposti a vigilanza o altre persone, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 2, sono adottate dalla BCE in lingua inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ogni destinatario ha la propria sede principale o è domiciliato. Se lo Stato membro interessato possiede più di una lingua ufficiale, le decisioni sono adottate in una di tali lingue. Se il destinatario ha la propria sede principale o il domicilio al di fuori dell'Unione, la decisione di vigilanza della BCE è adottata in lingua inglese e nella lingua scelta ai sensi del paragrafo 1. Se una decisione è adottata su richiesta di un soggetto sottoposto a vigilanza, la decisione è adottata in lingua inglese e nella lingua usata nella domanda.
4. Quando un atto giuridico della BCE è adottato in lingua inglese e in ogni altra lingua ufficiale dell'Unione, tutte le versioni linguistiche fanno egualmente fede.

Titolo 2

Disposizioni generali relative alle garanzie procedurali per l'adozione di decisioni di vigilanza della BCE

Capo 1

Procedure di vigilanza della BCE

Articolo 25

Principi generali

1. Ogni procedura di vigilanza della BCE avviata in conformità al capo III, sezione 2, articolo 4 del regolamento sull'MVU e alla parte IV del presente regolamento è condotta in conformità all'articolo 22 del regolamento sull'MVU e alle disposizioni del presente titolo.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle procedure condotte dalla Commissione amministrativa del riesame.

Articolo 26

Parti

1. Le parti di una procedura di vigilanza della BCE sono:
 - a) coloro i quali presentano una domanda;
 - b) coloro nei cui confronti la BCE intende adottare o ha adottato una decisione di vigilanza della BCE.
2. Le ANC non sono considerate parti.

Articolo 27

Rappresentanza di una parte

1. Una parte può essere rappresentata dai propri rappresentanti legali o statutari o da ogni altro rappresentante cui sia stato conferito per iscritto il mandato a intraprendere ogni azione relativa alla procedura di vigilanza della BCE.
2. La revoca del mandato è efficace esclusivamente a seguito della ricezione, da parte della BCE, di una revoca in forma scritta. La BCE accusa ricezione della revoca.
3. Se una parte ha designato un rappresentante nella procedura di vigilanza della BCE, la BCE contatta, nell'ambito di tale procedura di vigilanza, esclusivamente il rappresentante designato, salvo che particolari circostanze richiedano che la BCE contatti direttamente la parte. In tale ultimo caso, il rappresentante ne è informato.

Articolo 28

Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCE

1. Una procedura di vigilanza della BCE può essere avviata d'ufficio o su richiesta di una parte. Fatto salvo il paragrafo 3, la BCE determina i fatti che saranno pertinenti all'atto di adozione della sua decisione finale in ogni procedura di vigilanza d'ufficio della BCE.
2. Nella propria valutazione, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti.
3. Fatto salvo il diritto dell'Unione, le parti sono tenute a partecipare a una procedura di vigilanza della BCE e a fornire supporto al fine di chiarire i fatti. Nelle procedure di vigilanza della BCE avviate su richiesta di una parte, la BCE può limitare la propria determinazione dei fatti alla richiesta formulata nei confronti della parte di fornire le informazioni fattuali pertinenti.

Articolo 29

Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCE

1. Al fine di accertare le circostanze di fatto di un caso, la BCE si avvale degli elementi di prova che, a seguito di debita considerazione, reputa opportuni.
2. Le parti, fatto salvo il diritto dell'Unione, assistono la BCE nell'accertamento delle circostanze di fatto del caso. In particolare, fatti salvi i limiti relativi alle procedure sanzionatorie ai sensi del diritto dell'Unione, le parti riferiscono fedelmente i fatti a loro noti.
3. La BCE può fissare un termine entro il quale le parti possono fornire gli elementi di prova.

Articolo 30

Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCE

1. Se lo ritiene necessario, la BCE può ascoltare testimoni e periti.
2. Quando la BCE nomina un perito, essa definisce i compiti dello stesso in un accordo e fissa un termine entro il quale il perito deve presentare la sua relazione.
3. Quando la BCE ascolta testimoni o periti, questi hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Dopo aver rilasciato le proprie dichiarazioni, i testimoni hanno diritto a un'indennità compensativa per mancato guadagno, mentre i periti hanno diritto all'onorario concordato per le loro prestazioni. La somma è attribuita in conformità alle disposizioni applicabili, rispettivamente, all'indennità compensativa per i testimoni e alla remunerazione dei periti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. La BCE può richiedere che le persone menzionate all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'MVU compaiano in veste di testimoni presso gli uffici della BCE o in qualsiasi altro luogo in uno Stato membro partecipante determinato dalla BCE. Se una persona menzionata all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'MVU è una persona giuridica, le persone fisiche che la rappresentano sono obbligate a partecipare, ai sensi del periodo precedente

Articolo 31

Diritto a essere sentiti

1. Prima che la BCE possa adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE che possa incidere negativamente sui diritti della stessa, a tale parte deve essere garantita la possibilità di presentare alla BCE osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti concernenti la decisione di vigilanza della BCE. Se la BCE lo ritiene opportuno, può concedere alle parti la possibilità di presentare osservazioni sui fatti e sugli addebiti concernenti la decisione di

vigilanza della BCE nel corso di un incontro. La notifica attraverso la quale la BCE offre alla parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni indica il contenuto sostanziale del progetto di decisione di vigilanza della BCE, nonché i fatti sostanziali e gli addebiti sui quali la BCE intende basarla. La sezione 1 del capo III del regolamento sull'MVU non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

2. Se la BCE offre a una parte la possibilità di presentare, nel corso di un incontro, osservazioni sui fatti e sugli addebiti relativi a una decisione di vigilanza della BCE, l'assenza della parte, salvo che sia debitamente giustificata, non costituisce motivo di rinvio dell'incontro. Se la parte è debitamente giustificata, la BCE può rinviare l'incontro o accordare alla parte la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti relativi alla decisione di vigilanza. La BCE predispone un verbale scritto dell'incontro, che le parti sottoscrivono, e ne fornisce copia alle parti.
3. In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine di due settimane dalla ricezione di una comunicazione che espone i fatti e gli addebiti sui quali la BCE intende fondare l'adozione della decisione di vigilanza della BCE.

Su domanda della parte, la BCE, se del caso, può prorogare tale termine.

In particolari circostanze, la BCE può ridurre il termine a tre giorni lavorativi. Inoltre, il termine è ridotto a tre giorni lavorativi nelle situazioni contemplate agli articoli 14 e 15 del regolamento sull'MVU.

4. Se una decisione urgente appare necessaria al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario, nonostante quanto disposto dal paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 5, la BCE può adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE suscettibile di incidere direttamente e negativamente sui diritti di tale parte senza offrire a quest'ultima la possibilità di presentare, prima della sua adozione, osservazioni sui fatti e sugli addebiti pertinenti.
5. Se è adottata una decisione urgente di vigilanza in conformità al paragrafo 4, alla parte è offerta, senza indebito ritardo e a seguito dell'adozione della decisione, la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti relativi alla decisione di vigilanza della BCE. In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine di due settimane dalla ricezione della decisione di vigilanza della BCE. Su richiesta della parte, la BCE può prorogare tale termine; esso non può essere superiore a sei mesi. Alla luce delle osservazioni della parte la BCE effettua un riesame della decisione di vigilanza della BCE, che può confermare, revocare, modificare, ovvero revocare e sostituire con una nuova decisione di vigilanza della BCE.
6. Per le procedure di vigilanza della BCE relative a sanzioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sull'MVU, i paragrafi 4 e 5 non trovano applicazione.

Articolo 32

Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCE

1. Nelle procedure di vigilanza della BCE i diritti alla difesa delle parti interessate sono pienamente garantiti. A tal fine, e a seguito dell'avvio di una procedura di vigilanza della BCE, le parti hanno diritto di accedere al fascicolo della BCE, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone giuridiche e fisiche diverse dalla parte interessata alla tutela del segreto commerciale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate. Le ANC inoltrano alla BCE, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all'accesso a fascicoli collegati a procedure di vigilanza della BCE ad esse pervenuta.
2. I fascicoli sono composti da tutti i documenti ottenuti, prodotti o raccolti dalla BCE nel corso di una procedura di vigilanza della BCE, indipendentemente dal mezzo di archiviazione.
3. Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate comprendono, in particolare:
 - a) i documenti interni della BCE o di un'ANC; e
 - b) la corrispondenza tra la BCE e un'ANC o tra ANC.
4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che la BCE o l'ANC divulghino e facciano uso delle informazioni necessarie a provare la sussistenza di una violazione.
5. La BCE può decidere che l'accesso al fascicolo sia concesso in una o più delle modalità seguenti, tenuto conto delle capacità tecniche delle parti:
 - a) attraverso uno o più CD-ROM o qualunque altro dispositivo elettronico di archiviazione dei dati che possa rendersi disponibile in futuro;
 - b) attraverso copie del fascicolo accessibile in forma cartacea, inviate loro per posta;
 - c) invitandole a esaminare il fascicolo accessibile presso gli uffici della BCE.

Capo 2

Decisioni di vigilanza della BCE

Articolo 33

Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCE

1. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 2, una decisione di vigilanza della BCE è accompagnata dall'indicazione dei motivi di tale decisione.
2. La motivazione espone i fatti sostanziali e i motivi giuridici su cui la BCE ha fondato la propria decisione.

3. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 4, la BCE fonda la propria decisione esclusivamente su fatti e addebiti sui quali la parte ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 34

Effetto sospensivo

Fatto salvo l'articolo 278 TFUE e l'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento sull'MVU, la BCE può decidere che l'applicazione di una decisione di vigilanza della BCE sia sospesa a) statuendolo nella decisione di vigilanza, o b) in casi diversi dalla richiesta di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame, su domanda del destinatario di una decisione di vigilanza.

Articolo 35

Notifica delle decisioni di vigilanza della BCE

1. La BCE può notificare una decisione di vigilanza alla parte a) verbalmente; b) notificando o consegnando a mano una copia della decisione di vigilanza, c) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, d) via corriere espresso, e) via fax, o e) per via elettronica, conformemente al paragrafo 10.
2. Se è stato designato un rappresentante, la BCE può notificare la decisione di vigilanza della BCE al rappresentante. In tali casi la BCE non è obbligata a notificare la decisione di vigilanza della BCE al soggetto sottoposto a vigilanza rappresentato.
3. Nel caso di notifica verbale di una decisione di vigilanza della BCE, la notifica della decisione si intende effettuata al destinatario se un membro del personale della BCE ha informato a) la persona fisica interessata, nel caso di persona fisica e b) un agente della persona giuridica autorizzato a ricevere la decisione di vigilanza della BCE, nel caso di persona giuridica. In tal caso, a seguito della notifica verbale, al destinatario è fornita una copia in forma scritta della decisione di vigilanza della BCE, senza indebito ritardo.
4. Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio postale, salvo che sia dimostrato attraverso l'avviso di ricevimento che la lettera è stata ricevuta in una data diversa.
5. Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante corriere espresso, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio di corriere espresso, salvo che sia dimostrato dai documenti di consegna del corriere espresso che la lettera è stata ricevuta in una data diversa.

6. I paragrafi da 4 a 5 richiedono che la decisione di vigilanza della BCE sia inviata a un indirizzo idoneo (indirizzo valido). Per indirizzo valido si intende:
 - a) nel caso di una procedura di vigilanza della BCE iniziata su richiesta o domanda del destinatario della decisione, l'indirizzo fornito dal destinatario nella richiesta o nella domanda;
 - b) nel caso di un soggetto sottoposto a vigilanza, l'ultimo indirizzo aziendale della sede principale fornito alla BCE dal soggetto sottoposto a vigilanza;
 - c) nel caso di una persona fisica, l'ultimo indirizzo fornito alla BCE e, se non è stato comunicato alcun indirizzo e la persona fisica è un impiegato, un dirigente o un'azionista di un soggetto sottoposto a vigilanza, l'indirizzo aziendale del soggetto sottoposto a vigilanza, conformemente alla lettera b).
7. Ogni persona che è parte di una procedura di vigilanza della BCE fornisce alla BCE, su richiesta, un indirizzo valido.
8. Se una persona è situata o domiciliata in uno Stato non membro, la BCE può richiedere alla parte di designare, entro un termine ragionevole, un destinatario autorizzato che sia residente in uno Stato membro o ivi possieda locali commerciali. Se, a seguito di tale richiesta, non è stato designato alcun destinatario autorizzato, e fino a che tale destinatario non sia designato, ogni comunicazione può essere notificata, in conformità ai paragrafi da 3 a 5 e al paragrafo 9, all'indirizzo della parte che la BCE ha a disposizione.
9. Se la persona destinataria di una decisione di vigilanza della BCE ha fornito alla BCE un numero di fax, questa può notificare una decisione di vigilanza della BCE trasmettendone una copia via fax. La decisione di vigilanza della BCE si intende notificata al destinatario se la BCE ha ricevuto un rapporto di trasmissione che attesti l'avvenuta trasmissione.
10. La BCE può determinare, attraverso una decisione priva di destinatari, i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza della BCE può essere notificata attraverso mezzi di comunicazione elettronici. Tale decisione è oggetto di pubblicazione.

Titolo 3

Segnalazione di violazioni

Articolo 36

Segnalazione di violazioni

Chiunque, in buona fede, può effettuare una segnalazione diretta alla BCE, qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale segnalazione farà emergere violazioni degli atti giuridici di cui all'articolo

4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti (compresa la stessa BCE).

Articolo 37

Adeguata protezione per le segnalazioni di violazioni

1. Se una persona effettua, in buona fede, una segnalazione circa presunte violazioni degli atti giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU da parte di soggetti sottoposti a vigilanza o autorità competenti, la segnalazione è trattata come segnalazione protetta.
2. Tutti i dati personali concernenti il soggetto che effettua la segnalazione protetta e il presunto responsabile di una violazione sono tutelati in conformità al quadro giuridico dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati.
3. La BCE non rivela l'identità di una persona che ha effettuato una segnalazione protetta senza averne preventivamente ottenuto l'espresso consenso, salvo che la divulgazione sia ordinata dall'autorità giudiziaria nel contesto di ulteriori indagini o di un successivo procedimento giudiziario.

Articolo 38

Procedure per la verifica delle segnalazioni

1. La BCE valuta tutte le segnalazioni relative a soggetti significativi sottoposti a vigilanza e le segnalazioni relative a soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza inerenti a violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. In tali casi, quando le ANC ricevono tali segnalazioni le inoltrano alla BCE senza comunicare l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione, salvo che tale persona vi acconsenta espressamente.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, la BCE inoltra all'ANC di riferimento le segnalazioni concernenti un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza senza comunicare l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione, salvo che tale persona vi acconsenta espressamente.
3. La BCE scambia informazioni con le ANC: a) al fine di valutare se le segnalazioni sono state inviate sia alla BCE, sia all'ANC di riferimento e di coordinare le azioni; e b) per conoscere i risultati della verifica delle segnalazioni inoltrate alle ANC.
4. La BCE fa uso di una ragionevole discrezionalità nel determinare le modalità di verifica delle segnalazioni ricevute e le azioni da intraprendere.

5. In caso di presunte violazioni da parte di soggetti sottoposti a vigilanza, il soggetto sottoposto a vigilanza interessato fornisce alla BCE, su richiesta, ogni informazione e documento richiesti dalla BCE al fine di valutare le segnalazioni ricevute.
6. In relazione alle presunte violazioni da parte di autorità competenti (diverse dalla BCE), la BCE richiede all'autorità competente interessata di presentare le proprie osservazioni sui fatti oggetto di segnalazione.
7. Nella propria relazione annuale, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, la BCE fornisce informazioni sulle segnalazioni ricevute in forma abbreviata o su base aggregata, in modo che i singoli soggetti sottoposti a vigilanza o le singole persone non possano essere identificati.

PARTE IV

DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO SIGNIFICATIVO O MENO SIGNIFICATIVO SOTTOPOSTO A VIGILANZA

Titolo 1

Disposizioni generali relative alla classificazione come significativo o meno significativo

Articolo 39

Classificazione come significativo, su base individuale, di un soggetto sottoposto a vigilanza

1. Un soggetto sottoposto a vigilanza è considerato un soggetto significativo sottoposto a vigilanza se la BCE così stabilisce in una decisione di vigilanza della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione ai sensi degli articoli da 43 a 49 e in cui espone i motivi posti alla base di tale decisione.
2. Un soggetto sottoposto a vigilanza cessa di essere classificato come soggetto significativo sottoposto a vigilanza se la BCE determina, in una decisione di vigilanza della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione e in cui espone i motivi posti alla base di tale decisione, che si tratta di un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza o che non si tratta più di soggetto sottoposto a vigilanza.
3. Un soggetto sottoposto a vigilanza può essere classificato come soggetto significativo sottoposto a vigilanza sulla base di uno qualsiasi dei seguenti criteri:

- a) le sue dimensioni, determinate in conformità agli articoli da 50 a 55 (di seguito, il «criterio delle dimensioni»);
 - b) la sua importanza per l'economia dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante, determinata in conformità agli articoli da 56 a 58 (di seguito, il «criterio dell'importanza economica»);
 - c) la sua significatività, in riferimento alle attività transfrontaliere, come determinata in conformità agli articoli 59 e 60 (di seguito, il «criterio delle attività transfrontaliere»);
 - d) il fatto di aver richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del Meccanismo europeo di stabilità (MES), come determinato in conformità agli articoli da 61 a 64 (di seguito, il «criterio dell'assistenza finanziaria pubblica diretta»);
 - e) il fatto che il soggetto sottoposto a vigilanza sia uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante, conformemente agli articoli 65 e 66 (di seguito, il «criterio dei tre enti creditizi più significativi»).
4. I soggetti significativi sottoposti a vigilanza ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE, salvo che circostanze particolari giustifichino la vigilanza da parte dell'ANC di riferimento, conformemente al titolo 9 della presente parte.
 5. La BCE, inoltre, esercita la vigilanza diretta su un soggetto o su un gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza in virtù di una decisione di vigilanza della BCE adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU, per effetto della quale la BCE esercita direttamente tutti i relativi poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU. Ai fini del regolamento sull'MVU, tale soggetto o gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza sono classificati come significativi.
 6. Prima di adottare la decisione di cui al presente articolo, la BCE si consulta con le ANC di riferimento. Ogni decisione di vigilanza della BCE di cui al presente articolo è notificata anche alle ANC di riferimento.

Articolo 40

Classificazione come significativi di soggetti sottoposti a vigilanza appartenenti a un gruppo

1. Se uno o più soggetti sottoposti a vigilanza fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza, i criteri per determinare la significatività sono determinati al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, conformemente alle disposizioni di cui ai titoli da 3 a 7 della parte IV.

2. Ciascuno dei soggetti sottoposti a vigilanza appartenenti a un gruppo sottoposto a vigilanza è considerato come soggetto significativo sottoposto a vigilanza quando ricorre una qualsiasi delle seguenti circostanze:
 - a) il gruppo sottoposto a vigilanza al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti soddisfa il criterio delle dimensioni, il criterio dell'importanza economica o il criterio delle attività transfrontaliere;
 - b) uno dei soggetti sottoposti a vigilanza facenti parte del gruppo sottoposto a vigilanza soddisfa il criterio dell'assistenza finanziaria pubblica diretta;
 - c) uno dei soggetti sottoposti a vigilanza facenti parte del gruppo sottoposto a vigilanza è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.
3. Se reputa che un gruppo sottoposto a vigilanza sia o non sia più significativo, la BCE adotta una decisione di vigilanza della BCE con cui dispone o revoca la classificazione di tale soggetto quale significativo e stabilisce le date di inizio e di fine della vigilanza diretta della BCE su ciascun soggetto sottoposto a vigilanza appartenente al gruppo in questione, conformemente ai criteri e alle procedure disciplinati all'articolo 39.

Articolo 41

Disposizioni specifiche in riferimento alle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

1. Tutte le succursali aperte nel medesimo Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono considerate, ai fini del presente regolamento, come un singolo soggetto sottoposto a vigilanza.
2. Ai fini del presente regolamento, le succursali aperte in diversi Stati membri partecipanti da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono trattate singolarmente come soggetti distinti sottoposti a vigilanza.
3. Le succursali di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono valutate singolarmente come soggetti distinti sottoposti a vigilanza, e separatamente rispetto alle filiazioni dello stesso ente creditizio, al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU. È fatto salvo il paragrafo 1.

Articolo 42

Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

1. Le filiazioni insediate in uno o più Stati membri partecipanti da un ente creditizio avente la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, sono valutate

separatamente rispetto alle succursali dello stesso ente creditizio al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU.

2. Le filiazioni che: a) sono stabilite in uno Stato membro partecipante, b) appartengono a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, e c) non appartengono a un gruppo sottoposto a vigilanza negli Stati membri partecipanti sono valutate separatamente al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull'MVU.

Titolo 2

Procedura per la classificazione come soggetti significativi dei soggetti sottoposti a vigilanza

Capo 1

Classificazione come significativo di un soggetto sottoposto a vigilanza

Articolo 43

Riesame della qualifica di soggetto sottoposto a vigilanza

1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, la BCE procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo significativi sottoposti a vigilanza continuano a soddisfare uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU.
2. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, ogni ANC procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza continuano a soddisfare uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull'MVU. Nel caso di un gruppo meno significativo sottoposto a vigilanza, tale riesame è condotto dall'ANC di riferimento dello Stato membro partecipante in cui è insediata l'impresa madre, determinata al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti.
3. A seguito della ricezione di pertinenti informazioni, la BCE può verificare in qualunque momento a) se un soggetto sottoposto a vigilanza soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU e b) se un soggetto sottoposto a vigilanza non soddisfa più uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU.
4. Se un'ANC ritiene che un soggetto o un gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza soddisfino uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU, l'ANC di riferimento ne informa la BCE, senza indebito ritardo.

5. Su richiesta della BCE o di un'ANC, la BCE e l'ANC di riferimento cooperano nel determinare se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo sottoposti a vigilanza, è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU.
6. Se la BCE a) decide di assumere la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo sottoposti a vigilanza o b) decide che debba cessare la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo sottoposti alla vigilanza della BCE, la BCE e l'ANC di riferimento cooperano al fine di assicurare l'ordinato trasferimento delle competenze in materia di vigilanza. In particolare, quando la BCE assume la vigilanza diretta del soggetto sottoposto a vigilanza, l'ANC di riferimento predispose una relazione sui trascorsi prudenziali e il profilo di rischio; quando l'ANC diviene competente a esercitare la vigilanza sul soggetto interessato, tale relazione è predisposta dalla BCE.
7. La BCE determina se un soggetto o un gruppo sottoposti a vigilanza sono significativi utilizzando i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU nell'ordine in cui sono elencati, segnatamente: a) dimensioni; b) importanza per l'economia dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante; c) significatività delle attività transfrontaliere; d) richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte dal MES; e) il fatto che si tratti di uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.

Articolo 44

Procedura da applicare per determinare la significatività di un soggetto sottoposto a vigilanza

1. La BCE notifica per iscritto, nel termine di cui all'articolo 45, una decisione di vigilanza della BCE sulla classificazione come significativo di un soggetto o di un gruppo sottoposti a vigilanza a ogni soggetto sottoposto a vigilanza interessato e comunica altresì tale decisione all'ANC di riferimento.
2. Per i soggetti sottoposti a vigilanza ai quali non sia pervenuta una notifica da parte della BCE ai sensi del paragrafo 1, l'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2 funge da notifica della loro classificazione quali soggetti meno significativi.
3. La BCE offre a tutti i soggetti sottoposti a vigilanza interessati la possibilità di presentare osservazioni scritte prima dell'adozione di una decisione di vigilanza della BCE ai sensi del paragrafo 1.
4. La BCE offre altresì alle ANC di riferimento, conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, la possibilità di presentare osservazioni e commenti per iscritto, che tiene in debita considerazione.
5. Un soggetto o un gruppo sottoposti a vigilanza sono classificati come soggetti o gruppi significativi sottoposti a vigilanza dalla data della notifica della decisione di vigilanza della BCE in cui si stabilisce che si tratta di un soggetto o di un gruppo significativi sottoposti a vigilanza.

Capo 2

Inizio e fine della vigilanza diretta della BCE

Articolo 45

Inizio della vigilanza diretta della BCE

1. La BCE specifica in una decisione di vigilanza della BCE la data in cui assumerà la vigilanza diretta del soggetto sottoposto a vigilanza classificato come soggetto significativo sottoposto a vigilanza. Tale decisione può essere la medesima di cui all'articolo 44, paragrafo 1. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 2, la BCE notifica tale decisione a ogni soggetto sottoposto a vigilanza interessato, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data in cui assumerà la vigilanza diretta.
2. Se la BCE assume la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo sottoposti a vigilanza in ragione del fatto che essi hanno richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES, la BCE notifica la decisione di cui al paragrafo 1 a ogni soggetto sottoposto a vigilanza interessato a tempo debito, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data in cui assumerà la vigilanza diretta.
3. La BCE fornisce copia delle decisioni di cui al paragrafo 1 alle ANC di riferimento.
4. La BCE assume la vigilanza diretta di un soggetto sottoposto a vigilanza al più tardi entro 12 mesi dalla data in cui notifica a tale soggetto la decisione di vigilanza della BCE in virtù dell'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 46

Fine della vigilanza diretta della BCE

1. Quando la BCE stabilisce che la vigilanza diretta della BCE di un soggetto o di un gruppo sottoposti a vigilanza deve cessare, essa adotta una decisione di vigilanza della BCE nei confronti di tali soggetti, specificando la data e i motivi per i quali la vigilanza diretta cesserà. La BCE adotta tale decisione almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della vigilanza diretta della BCE. Inoltre, la BCE fornisce copia di tale decisione alle ANC di riferimento.
2. Prima dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1, i soggetti sottoposti a vigilanza interessati possono presentare osservazioni scritte.

3. Qualsiasi decisione di vigilanza della BCE che specifichi la data in cui la vigilanza diretta di un soggetto sottoposto a vigilanza da parte della BCE deve cessare può essere adottata unitamente alla decisione che classifica tale soggetto come meno significativo.

Articolo 47

Motivi per la cessazione della vigilanza diretta della BCE

1. Nel caso di un soggetto significativo sottoposto a vigilanza classificato come tale sulla base a) delle sue dimensioni, b) della sua importanza per l'economia dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante, c) della significatività delle attività transfrontaliere o in quanto appartenente a un gruppo che soddisfa almeno uno dei predetti criteri, la BCE adotta una decisione di vigilanza della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta se, per tre anni civili consecutivi, nessuno dei tre predetti criteri, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU, è stato soddisfatto dal singolo soggetto o dal gruppo sottoposto a vigilanza cui esso appartiene.
2. Nel caso di un soggetto sottoposto a vigilanza classificato come significativo avendo richiesto l'assistenza finanziaria pubblica diretta del MES a beneficio a) di se stesso, b) del gruppo sottoposto a vigilanza cui esso appartiene, o c) di qualsiasi soggetto sottoposto a vigilanza che fa parte di tale gruppo, la BCE adotta una decisione di vigilanza della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta, se l'assistenza finanziaria pubblica diretta è stata negata, restituita per intero o è cessata e purché tale soggetto non sia significativo per altri motivi. Tale decisione, nel caso di restituzione o cessazione dell'assistenza finanziaria pubblica diretta, può essere adottata esclusivamente decorsi tre anni civili successivi alla totale restituzione o alla cessazione dell'assistenza finanziaria pubblica diretta.
3. Nel caso di un soggetto sottoposto a vigilanza classificato come significativo, trattandosi uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante conformemente agli articoli 65 e 66, o in quanto appartenente al gruppo sottoposto a vigilanza di tale ente creditizio, la BCE adotta una decisione di vigilanza della BCE che pone fine alla sua classificazione come soggetto significativo e alla vigilanza diretta se, per tre anni civili consecutivi, tale soggetto non è stato uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante, purché esso non sia significativo per altri motivi
4. Nel caso di un soggetto sottoposto alla vigilanza diretta della BCE in virtù di una decisione di vigilanza della BCE adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU e purché il soggetto in questione non sia significativo per altri motivi, la BCE adotta una decisione di vigilanza della BCE che pone fine alla propria vigilanza diretta, se, sulla base dell'esercizio di una ragionevole discrezionalità, non reputi più necessaria la vigilanza diretta per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

Articolo 48

Procedure in corso

1. Qualora si debba procedere a un passaggio delle competenze tra la BCE e un'ANC, l'autorità la cui competenza cesserà (di seguito, l'«autorità la cui competenza cessa») informa l'autorità che assumerà la competenza (di seguito, l'«autorità che assume la vigilanza») di ogni procedura di vigilanza formalmente avviata che richieda una decisione. L'autorità la cui competenza cessa fornisce tali informazioni immediatamente dopo aver appreso dell'imminente passaggio delle competenze. L'autorità la cui competenza cessa aggiorna tali informazioni su base continuativa, e come regola generale, mensilmente, quando vi siano da segnalare nuove informazioni su una procedura di vigilanza. L'autorità che assume la vigilanza può, in casi debitamente giustificati, consentire la segnalazione con minore frequenza. Ai fini degli articoli 48 e 49, per procedura di vigilanza si intende una procedura di vigilanza della BCE o di un'ANC.

Prima del passaggio delle competenze, l'autorità la cui competenza cessa prende contatto con l'autorità che assume la vigilanza, senza indebito ritardo, a seguito dell'avvio di ogni nuova procedura di vigilanza che richieda una decisione.

2. Se si verifica un passaggio delle competenze, l'autorità la cui competenza cessa si adopera per completare, prima della data in cui avverrà il passaggio delle competenze di vigilanza, ogni procedura di vigilanza in corso che richieda una decisione.
3. Se una procedura di vigilanza formalmente avviata che richiede una decisione non può essere completata prima della data in cui avviene il passaggio delle competenze di vigilanza, l'autorità la cui competenza cessa rimane competente per il completamento di tale procedura di vigilanza. A tale scopo, l'autorità la cui competenza cessa conserva anche tutti i relativi poteri fino al completamento della procedura di vigilanza. L'autorità la cui competenza cessa completa la procedura di vigilanza in questione conformemente al diritto applicabile in virtù dei poteri che essa conserva. Prima di adottare qualsiasi decisione in una procedura di vigilanza in corso prima del passaggio delle competenze, l'autorità la cui competenza cessa ne informa l'autorità che assume la vigilanza. Essa fornisce all'autorità che assume la vigilanza una copia della decisione adottata e di ogni documento pertinente relativo a tale decisione.
4. In deroga al paragrafo 3, la BCE può decidere, in consultazione con l'ANC di riferimento ed entro un mese dalla ricezione delle informazioni necessarie per completare la propria valutazione sulla procedura rilevante di vigilanza formalmente avviata, di farsi carico della procedura di vigilanza in questione. Se, per motivi attinenti al diritto nazionale, è necessaria una decisione di vigilanza della BCE prima della fine del periodo di valutazione di cui al periodo precedente, l'ANC fornisce alla BCE le informazioni necessarie e specifica, in particolare, il termine entro il quale la BCE deve decidere se intende o meno farsi carico della procedura. Se la BCE si fa carico della procedura di vigilanza, essa notifica alla relativa ANC e alle parti la propria decisione di farsi carico della procedura di vigilanza in questione.

5. La BCE e l'ANC di riferimento cooperano in relazione al completamento di ogni procedura in corso e possono scambiarsi qualsiasi informazione pertinente a tale scopo.
6. Il presente articolo non si applica alle procedure comuni.

Capo 3

Elenco dei soggetti sottoposti a vigilanza

Articolo 49

Pubblicazione

1. La BCE pubblica un elenco contenente il nome di ogni soggetto o gruppo sottoposti a vigilanza che ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE e il fondamento giuridico specifico della vigilanza diretta. L'elenco comprende, nel caso di classificazione come significativo sulla base del criterio delle dimensioni, il valore totale delle attività del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza. La BCE pubblica altresì il nome dei soggetti sottoposti a vigilanza che, sebbene soddisfino uno dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU e siano quindi qualificabili come significativi, sono considerati dalla BCE meno significativi, in ragione di particolari circostanze, in conformità al titolo 9 della parte IV, e pertanto non ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE.
2. La BCE pubblica un elenco contenente il nome di ogni soggetto sottoposto a vigilanza che ricade sotto la vigilanza di un'ANC e il nome della relativa ANC.
3. Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati in formato elettronico e sono accessibili sul sito Internet della BCE.
4. Gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aggiornati periodicamente, almeno con frequenza trimestrale.

Titolo 3

Determinazione della significatività in base alle dimensioni

Articolo 50

Determinazione della significatività in base alle dimensioni

1. Per determinare se un soggetto o un gruppo sottoposti a vigilanza siano o meno significativi sulla base del criterio delle dimensioni si fa riferimento al valore totale delle attività.

2. Un soggetto o un gruppo sottoposti a vigilanza sono classificati come significativi se il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro (di seguito la «soglia dimensionale»).

Articolo 51

Base per determinare se un soggetto sottoposto a vigilanza è o meno significativo in base alle dimensioni

1. Se il soggetto sottoposto a vigilanza fa parte di un gruppo sottoposto a vigilanza, il valore totale delle attività è determinato sulla base dell'informativa consolidata a fini prudenziali di fine anno per il gruppo sottoposto a vigilanza, conformemente al diritto applicabile.
2. Se le attività totali non possono essere determinate sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei più recenti bilanci consolidati annuali sottoposti a revisione redatti secondo i principi IFRS e, qualora tali bilanci non siano disponibili, sulla base dei bilanci consolidati annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità.
3. Se il soggetto sottoposto a vigilanza non fa parte di un gruppo sottoposto a vigilanza, il valore totale delle attività è determinato sulla base dell'informativa individuale a fini prudenziali di fine anno, conformemente al diritto applicabile.
4. Se le attività totali non possono essere determinate sulla base dei dati di cui al paragrafo 3, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei più recenti bilanci annuali sottoposti a revisione redatti secondo i principi IFRS, come applicabili nell'ambito dell'Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e, se tali bilanci non sono disponibili, sulla base dei bilanci annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità.
5. Se il soggetto sottoposto a vigilanza è una succursale di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei dati statistici segnalati ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

Articolo 52

Base per determinare la significatività in base alle dimensioni in situazioni specifiche o eccezionali

¹³ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243, 11.9.2002, pag.1).

1. Se, rispetto a un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza, si verifica una variazione sostanziale eccezionale delle circostanze che rilevano per determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni, l'ANC di riferimento verifica se la soglia dimensionale continua a essere raggiunta.

Se tale variazione si determina in riferimento a un soggetto significativo sottoposto a vigilanza, la BCE verifica se la soglia dimensionale continua a essere raggiunta.

Una variazione sostanziale eccezionale delle circostanze rilevanti per determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni include uno qualsiasi dei seguenti casi: a) la fusione di due o più enti creditizi, b) la vendita o il trasferimento di una divisione operativa rilevante, c) il trasferimento di quote di un ente creditizio per effetto del quale tale ente non appartiene più al gruppo sottoposto a vigilanza cui apparteneva prima della cessione, d) la decisione definitiva di procedere ad una liquidazione ordinata del soggetto (o gruppo) sottoposto a vigilanza, e) situazioni di fatto analoghe.

2. Un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza e, nel caso di un gruppo meno significativo sottoposto a vigilanza, il soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, informa l'ANC di riferimento del verificarsi di una qualsiasi delle variazioni descritte al paragrafo 1.

Un soggetto significativo sottoposto a vigilanza e, nel caso di un gruppo significativo sottoposto a vigilanza, il soggetto sottoposto a vigilanza al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, informa la BCE del verificarsi di una qualsiasi delle variazioni descritte al paragrafo 1.

3. In deroga alla regola dei tre anni stabilita all'articolo 47, paragrafo 1, e nel caso di variazioni eccezionali delle circostanze, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1, la BCE decide, in consultazione con le ANC, se i soggetti sottoposti a vigilanza interessati sono significativi o meno significativi e la data a partire dalla quale la vigilanza è esercitata dalla BCE o dalle ANC.

Articolo 53

Gruppi di imprese consolidate

1. Allo scopo di determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni, il gruppo di imprese consolidate sottoposto a vigilanza è composto dalle imprese che devono essere consolidate a fini prudenziali in conformità al diritto dell'Unione.
2. Allo scopo di determinare la significatività sulla base del criterio delle dimensioni, il gruppo di imprese consolidate sottoposto a vigilanza include le filiazioni e le succursali in a) Stati membri non partecipanti e b) paesi terzi.

Articolo 54

Metodo di consolidamento

Il metodo di consolidamento è il metodo di consolidamento applicabile in conformità al diritto dell'Unione a fini prudenziali.

Articolo 55

Metodo di calcolo delle attività totali

Allo scopo di determinare la significatività di un ente creditizio sulla base al criterio delle dimensioni, il «valore totale delle attività» è ricavato dalla voce «attività totali» nel bilancio redatto in conformità al diritto dell'Unione a fini prudenziali.

Titolo 4

Determinazione della significatività sulla base dell'importanza per l'economia dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante

Articolo 56

Soglia dell'importanza economica nazionale

Un soggetto sottoposto a vigilanza insediato in uno Stato membro partecipante o un gruppo sottoposto a vigilanza la cui impresa madre è situata in uno Stato membro partecipante sono classificati come significativi sulla base della loro importanza per l'economia del relativo Stato membro partecipante se:

A : $B \geq 0,2$ (soglia di importanza economica nazionale) e

$A \geq 5$ miliardi di euro

in cui

A è il valore totale delle attività determinato in conformità agli articoli da 51 a 55 per un dato anno civile, e

B è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, come definito nel punto 8.89 dell'allegato A al Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea¹⁴ (SEC 2010) e pubblicato da Eurostat per quel dato anno civile.

¹⁴ GU L 174, 26.6.2013, pag. 1.

Articolo 57

Criteri per determinare la significatività in base all'importanza per l'economia dell'Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.

1. Quando valuta se un soggetto sottoposto a vigilanza è o meno significativo per l'economia dell'Unione o di uno Stato membro partecipante per motivi diversi da quelli indicati nell'articolo 56, la BCE prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri:
 - a) la significatività del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza per settori economici specifici, nell'Unione o in uno Stato membro partecipante;
 - b) l'interconnessione del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza con l'economia dell'Unione o di uno Stato membro partecipante;
 - c) la sostituibilità del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza sia come partecipanti al mercato che come fornitori di servizi ai clienti;
 - d) la complessità commerciale, strutturale e di funzionamento del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza .
2. L'articolo 52, paragrafo 3 si applica di conseguenza.

Articolo 58

Determinazione della significatività sulla base dell'importanza per l'economia di uno qualsiasi degli Stati membri partecipanti su richiesta di un'ANC

1. Un'ANC può notificare alla BCE che essa considera un soggetto sottoposto a vigilanza come significativo in riferimento alla propria economia nazionale.
2. La BCE valuta la notificazione da parte dell'ANC in base ai criteri indicati nell'articolo 57, paragrafo 1.
3. L'articolo 57 si applica di conseguenza.

Titolo 5

Determinazione della significatività sulla base della significatività delle attività transfrontaliere

Articolo 59

Criteria per la determinazione della significatività sulla base della significatività delle attività transfrontaliere di un gruppo sottoposto a vigilanza

1. Un gruppo sottoposto a vigilanza può essere considerato significativo dalla BCE sulla base delle sue attività transfrontaliere solo quando l'impresa madre del gruppo ha stabilito filiazioni, che sono esse stesse enti creditizi, in più di un altro Stato membro partecipante.
2. Un gruppo sottoposto a vigilanza può essere considerato significativo dalla BCE sulla base delle sue attività transfrontaliere solo se:
 - a) il rapporto tra le sue attività transfrontaliere e le sue attività totali è superiore al 10%; o
 - b) il rapporto tra le sue passività transfrontaliere e le sue passività totali è superiore al 10%.
3. L'articolo 52, paragrafo 3 si applica di conseguenza.

Articolo 60

Attività e passività transfrontaliere

1. Per «attività transfrontaliere», nel contesto di un gruppo sottoposto a vigilanza, si intende la parte delle attività totali rispetto alla quale la controparte è un ente creditizio o un'altra persona giuridica o fisica situata in uno Stato membro partecipante diverso dallo Stato membro in cui l'impresa madre del gruppo sottoposto a vigilanza in questione ha la propria sede principale.
2. Per «passività transfrontaliere», nel contesto di un gruppo sottoposto a vigilanza, si intende la parte delle passività totali rispetto alla quale la controparte è un ente creditizio o un'altra persona giuridica o fisica situata in uno Stato membro partecipante diverso dallo Stato membro in cui l'impresa madre del gruppo sottoposto a vigilanza in questione ha la propria sede principale.

Titolo 6

Determinazione della significatività sulla base della richiesta o della ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte del MES

Articolo 61

Richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES

1. L'assistenza finanziaria pubblica diretta a un soggetto sottoposto a vigilanza si intende richiesta quando un membro del MES presenta una richiesta per la concessione di assistenza finanziaria a tale soggetto da parte del MES, in conformità a una decisione adottata dal Consiglio dei governatori del MES ai sensi dell'articolo 19 del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità concernente la ricapitalizzazione diretta di un ente creditizio e conformemente agli strumenti adottati con tale decisione.
2. L'assistenza finanziaria pubblica diretta si intende ricevuta da un ente creditizio quando tale assistenza è stata ricevuta dall'ente creditizio in virtù della decisione e degli strumenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 62

Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza

1. Fatto salvo l'obbligo stabilito all'articolo 96 di informare la BCE in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza, l'ANC informa la BCE non appena apprende della possibile necessità di accordare, a un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza, assistenza finanziaria pubblica indiretta da parte del MES a livello nazionale e/o da parte del MES.
2. L'ANC presenta della BCE, affinché la esamini, la propria valutazione in merito alla situazione finanziaria del soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza prima di presentarla al MES, fatta eccezione per i casi urgenti debitamente giustificati.

Articolo 63

Inizio e fine della vigilanza diretta

1. Un soggetto sottoposto a vigilanza in riferimento al quale è stata richiesta assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MES o che ricevuto tale assistenza è classificato come soggetto significativo sottoposto a vigilanza a partire dalla data in cui l'assistenza finanziaria pubblica diretta è stata richiesta per suo conto.
2. La data a partire dalla quale la BCE assume la vigilanza diretta è specificata in una decisione di vigilanza della BCE in conformità al titolo 2.
3. L'articolo 52, paragrafo 3 si applica di conseguenza.

Articolo 64

Ambito di applicazione

Se è richiesta assistenza finanziaria pubblica diretta in riferimento a un soggetto sottoposto a vigilanza appartenente a un gruppo sottoposto a vigilanza, tutti i soggetti appartenenti a tale gruppo sono classificati come significativi.

Titolo 7

Determinazione della significatività sulla base del fatto che il soggetto sottoposto a vigilanza è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante

Articolo 65

Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante

1. Un ente creditizio o un gruppo sottoposto a vigilanza sono classificati come significativi se è rappresentano uno dei tre enti creditizi o gruppi sottoposti a vigilanza più significativi in uno Stato membro partecipante.
2. Ai fini dell'identificazione dei tre enti creditizi o gruppi sottoposti a vigilanza più significativi in uno Stato membro partecipante, la BCE e l'ANC di riferimento prendono in considerazione le dimensioni del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza, come determinate ai sensi degli articoli da 50 a 55.

Articolo 66

Processo di riesame

1. In riferimento a ogni Stato membro partecipante, la BCE stabilisce, entro il 1° ottobre di ogni anno civile, se i tre enti creditizi sottoposti a vigilanza o gruppi sottoposti a vigilanza aventi la propria impresa madre insediata in uno Stato membro partecipante debbano essere classificati come soggetti significativi sottoposti a vigilanza.
2. Su richiesta della BCE, le ANC informano la BCE in merito ai tre enti creditizi o gruppi sottoposti a vigilanza più significativi nei rispettivi Stati membri partecipanti entro il 1° ottobre dell'anno civile in questione. I tre enti creditizi o gruppi sottoposti a vigilanza più significativi sono determinati dalle ANC in base ai criteri stabiliti agli articoli da 50 a 55.
3. Per ciascuno dei tre enti creditizi o gruppi sottoposti a vigilanza più significativi negli Stati membri partecipanti, l'ANC di riferimento fornisce alla BCE una relazione in merito ai trascorsi

prudenziali e al profilo di rischio in ognuno dei casi, salvo che l'ente creditizio o il gruppo sottoposto a vigilanza siano già classificati come significativi.

Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 2, la BCE effettua la propria valutazione. La BCE può, a tal fine, richiedere all'ANC di riferimento di fornire ogni informazione rilevante.

4. Se, al 1° ottobre di un dato anno, uno o più dei tre enti creditizi o gruppi sottoposti a vigilanza più significativi in uno Stato membro partecipante non sono classificati come soggetti significativi sottoposti a vigilanza, la BCE adotta una decisione, conformemente al titolo 2, relativamente a ciascuno dei tre enti creditizi o gruppi sottoposti a vigilanza che non è classificato come significativo.
5. L'articolo 52, paragrafo 3, si applica di conseguenza.

Titolo 8

Decisione della BCE di esercitare la vigilanza diretta dei soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento sull'MVU

Articolo 67

Criteri per una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU, la BCE può decidere in qualsiasi momento, mediante una decisione di vigilanza della BCE, di esercitare direttamente la vigilanza di un soggetto meno significativo o di un gruppo meno significativo sottoposti a vigilanza, se ciò è necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
2. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la BCE tiene in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:
 - a) se l'ente o gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza sono o meno prossimi al raggiungimento di uno dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU;
 - b) l'interconnessione del soggetto o del gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza con altri enti creditizi;
 - c) se il soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza in questione è una filiazione di un soggetto sottoposto a vigilanza che ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo e ha stabilito una o più filiazioni, anch'esse enti creditizi, oppure una o più succursali in Stati membri partecipanti, di cui una o più di una siano significative;

- d) il fatto che l'ANC non abbia rispettato le istruzioni della BCE;
- e) il fatto che l'ANC non si sia uniformata agli atti di cui al primo comma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU
- f) il fatto che il soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza abbia richiesto o ricevuto indirettamente assistenza finanziaria da parte del FESF o del MES.

Articolo 68

Procedura per la predisposizione di una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU su richiesta di un'ANC

1. La BCE, su richiesta di un'ANC, valuta se è necessario esercitare la vigilanza diretta conformemente al regolamento sull'MVU in riferimento a un soggetto o a un gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
2. La richiesta dell'ANC: a) identifica il soggetto o il gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza rispetto al quale l'ANC ritiene che la BCE dovrebbe assumere la vigilanza diretta, e b) enuncia i motivi in base ai quali la vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza si rende necessaria al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
3. La richiesta dell'ANC è accompagnata da una relazione che indica i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio del soggetto o del gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza in questione.
4. Se la BCE ritiene di non dover soddisfare la richiesta dell'ANC, si consulta con l'ANC interessata prima della valutazione finale in ordine alla necessità della vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
5. Se la BCE decide che la vigilanza diretta della BCE sul soggetto o sul gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza è necessaria al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, adotta una decisione di vigilanza della BCE in conformità al titolo 2.

Articolo 69

Procedura per la predisposizione di decisioni su iniziativa della BCE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU

1. La BCE può richiedere all'ANC di presentare una relazione relativa ai trascorsi prudenziali e al profilo di rischio di un soggetto o di un gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza. La BCE specifica la data entro la quale si attende di ricevere tale relazione.

2. La BCE si consulta con l'ANC interessata prima della sua valutazione finale in ordine alla necessità della vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
3. Se la BCE conclude che la vigilanza diretta della BCE sul soggetto o sul gruppo meno significativi sottoposti a vigilanza è necessaria al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, adotta una decisione di vigilanza della BCE in conformità al titolo 2.

Titolo 9

Circostanze particolari che possono giustificare la classificazione di un soggetto sottoposto a vigilanza come meno significativo, nonostante i criteri per la significatività siano soddisfatti

Articolo 70

Circostanze particolari che conducono alla classificazione di un soggetto sottoposto a vigilanza come meno significativo

1. Sussistono circostanze particolari, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma del regolamento sull'MVU (di seguito le «circostanze particolari»), quando esistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento sull'MVU e, in particolare, della necessità di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
2. Il termine «circostanze particolari» è interpretato in modo restrittivo.

Articolo 71

Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolari

1. La sussistenza di circostanze particolari che giustifichino la classificazione come meno significativo di un soggetto sottoposto a vigilanza che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo sottoposto a vigilanza in questione, e non per categorie di soggetti sottoposti a vigilanza.
2. L'articolo 40 si applica di conseguenza.
3. Gli articoli da 44 a 46 e gli articoli 48 e 49 si applicano di conseguenza. La BCE dichiara, in una decisione di vigilanza della BCE, i motivi che hanno condotto alla conclusione secondo cui sussistono delle circostanze particolari.

Articolo 72

Riesame

1. Almeno una volta all'anno, la BCE, coadiuvata dalle ANC di riferimento, verifica se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo sottoposti a vigilanza classificati come meno significativi a causa di circostanze particolari, continuano a sussistere dette circostanze..
2. Il soggetto sottoposto a vigilanza in questione fornisce tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla BCE al fine di effettuare il riesame di cui al paragrafo 1.
3. Se la BCE ritiene che non sussistano più circostanze particolari, adotta una decisione di vigilanza della BCE nei confronti del soggetto sottoposto a vigilanza in questione, in cui stabilisce che tale soggetto è significativo e non sussistono circostanze particolari.
4. Il titolo 2 della parte IV si applica di conseguenza.

PARTE V

PROCEDURE COMUNI

Titolo 1

Cooperazione in riferimento a una domanda di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio

Articolo 73

Notifica alla BCE di una domanda di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio

1. Un'ANC che riceve una domanda di autorizzazione all'accesso all'attività da parte di un ente creditizio che intenda stabilirsi in uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la ricezione di tale domanda entro 15 giorni lavorativi.
2. L'ANC informa altresì la BCE del termine entro il quale deve essere adottata e notificata al richiedente una decisione sulla domanda, in conformità al pertinente diritto nazionale.
3. Se la domanda non è completa, l'ANC, di propria iniziativa o su richiesta della BCE, chiede al soggetto che ha presentato domanda di fornire le informazioni supplementari necessarie. L'ANC invia alla BCE le informazioni supplementari ricevute entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse da parte dell'ANC.

Articolo 74

Valutazione delle domande da parte dell'ANC

L'ANC cui è presentata la domanda valuta se il richiedente soddisfa tutte le condizioni per l'autorizzazione previste dal diritto nazionale dello Stato membro di appartenenza dell'ANC.

Articolo 75

Decisioni delle ANC di rigetto di una domanda

Le ANC rigettano le domande che non soddisfano le condizioni per l'autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale e inviano copia della loro decisione alla BCE.

Articolo 76

Progetti di decisione delle ANC sull'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio

1. Se l'ANC ritiene che la domanda soddisfi tutte le condizioni per l'autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale, predispone un progetto di decisione in cui propone che la BCE conceda al soggetto l'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio (di seguito il «progetto di decisione di autorizzazione»).
2. L'ANC garantisce che il progetto di decisione di autorizzazione sia notificato alla BCE e al soggetto richiedente almeno 20 giorni prima della fine del periodo massimo per la valutazione fissato dal pertinente diritto nazionale.
3. L'ANC può proporre di allegare a un progetto di decisione di autorizzazione raccomandazioni, condizioni e/o restrizioni, in conformità al diritto nazionale e dell'Unione. In tali casi, l'ANC è responsabile per la valutazione del rispetto di tali condizioni e/o restrizioni.

Articolo 77

Valutazione delle domande e audizione dei richiedenti da parte della BCE

1. La BCE valuta la domanda sulla base delle condizioni per l'autorizzazione stabilite dal pertinente diritto dell'Unione. Se ritiene che tali condizioni non siano rispettate, la BCE dà al richiedente la possibilità di presentare commenti scritti sui fatti e sugli addebiti inerenti alla valutazione, in conformità all'articolo 31.
2. Se si ritiene necessario un incontro, e in ogni altro caso debitamente giustificato, la BCE può prorogare il termine massimo per la decisione su una domanda in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU. La proroga è notificata al richiedente in conformità all'articolo 35 del presente regolamento.

Articolo 78

Decisioni della BCE sulle domande

1. La BCE adotta una decisione su un progetto di decisione di autorizzazione ricevuto da un'ANC entro dieci giorni lavorativi, salvo che sia stata adottata una decisione di proroga del termine massimo in conformità all'articolo 77, paragrafo 2. Tale decisione può suffragare il progetto di decisione di autorizzazione e, dunque, concedere l'autorizzazione, ovvero opporsi al progetto di decisione di autorizzazione.
2. La BCE fonda la decisione sulla propria valutazione della domanda, del progetto di decisione di autorizzazione e di qualsiasi commento formulato dal richiedente ai sensi dell'articolo 77.
3. La BCE adotta una decisione che concede l'autorizzazione se il richiedente soddisfa tutte le condizioni per l'autorizzazione in conformità al pertinente diritto dell'Unione e al diritto nazionale dello Stato membro in cui il richiedente è insediato.
4. La decisione che concede l'autorizzazione copre le attività del richiedente in qualità di ente creditizio, come disposto dal pertinente diritto nazionale, fatto salvo ogni requisito supplementare per l'autorizzazione, ai sensi del diritto nazionale pertinente, di attività diverse dalla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico e dalla concessione di crediti per proprio conto.

Articolo 79

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade nelle situazioni descritte all'articolo 18, lettera a), della Direttiva 2013/36/UE ove il pertinente diritto nazionale disponga in tal senso.

Titolo 2

Cooperazione in riferimento alla revoca di un'autorizzazione

Articolo 80

Proposta di revoca di un'autorizzazione da parte delle ANC

1. Se l'ANC di riferimento ritiene che l'autorizzazione di un ente creditizio debba essere integralmente o parzialmente revocata, in conformità al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, compreso il caso di revoca su richiesta dell'ente creditizio, essa presenta alla BCE un

progetto di decisione in cui propone la revoca dell'autorizzazione (di seguito un «progetto di decisione di revoca»), unitamente a tutti i documenti giustificativi.

2. L'ANC si coordina con l'autorità nazionale competente per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi (di seguito la «autorità nazionale di risoluzione delle crisi») in relazione a qualsiasi progetto di decisione di revoca che sia rilevante per l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi.

Articolo 81

Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revoca

1. La BCE valuta il progetto di decisione di revoca senza indebito ritardo. In particolare, tiene conto delle ragioni di urgenza avanzate dall'ANC.
2. È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall'articolo 31.

Articolo 82

Valutazione su iniziativa della BCE e consultazione dell'ANC

1. Se la BCE viene a conoscenza di circostanze che possono giustificare la revoca di un'autorizzazione, valuta di propria iniziativa se l'autorizzazione deve essere revocata, in conformità al pertinente diritto dell'Unione.
2. La BCE può consultarsi in qualsiasi momento con l'ANC di riferimento. Se la BCE intende revocare un'autorizzazione, si consulta con l'ANC dello Stato membro in cui è insediato l'ente creditizio almeno 25 giorni lavorativi prima della data in cui prevede di adottare la propria decisione. In casi debitamente giustificati, il termine per la consultazione può essere ridotto a cinque giorni lavorativi.
3. Se la BCE intende revocare un'autorizzazione, informa l'ANC di riferimento di qualsiasi commento formulato dall'ente creditizio. All'ente creditizio è garantito il diritto a essere sentito, così come disciplinato dall'articolo 31.
4. La BCE si coordina con l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi in riferimento alla proposta di revoca di un'autorizzazione, in conformità all'art. 14, paragrafo 5 del regolamento sull'MVU. La BCE informa l'ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi.

Articolo 83

Decisione della BCE sulla revoca di un'autorizzazione

1. La BCE adotta una decisione sulla revoca di un'autorizzazione senza indebito ritardo. Nel fare ciò, può accogliere o rigettare il relativo progetto di decisione di revoca.
2. Nell'adottare la propria decisione, la BCE tiene conto di tutti i seguenti elementi: a) la sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca; b) ove applicabile, il progetto di decisione di revoca dell'ANC; c) la consultazione con l'ANC di riferimento e, nel caso in cui l'ANC non sia l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la consultazione con l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi (di seguito, unitamente alle ANC, le «autorità nazionali»); d) i commenti formulati dagli enti creditizi ai sensi degli articoli 81, paragrafo 2, e 82, paragrafo 3.
3. La BCE predispone altresì un progetto completo di decisione nei casi descritti dall'articolo 85, se l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca dell'autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria.

Articolo 84

Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionali

1. Se l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi notifica la propria obiezione all'intenzione della BCE di revocare un'autorizzazione, la BCE e l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi concordano su un periodo durante il quale la BCE si astiene dal procedere alla revoca dell'autorizzazione. La BCE informa l'ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi al fine di raggiungere tale accordo.
2. Dopo la scadenza del periodo concordato, la BCE valuta se intende procedere alla revoca dell'autorizzazione o prorogare il periodo concordato, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sull'MVU, tenendo conto di eventuali progressi compiuti. La BCE si consulta sia con l'ANC di riferimento sia con l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi, se diversa dall'ANC. L'ANC informa la BCE delle misure prese da tali autorità e della sua valutazione circa le conseguenze di una revoca.
3. Se l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca di un'autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si applica l'articolo 83.

Titolo 3

Cooperazione in riferimento all'acquisizione di partecipazioni qualificate

Articolo 85

Notifica alle ANC dell'acquisizione di una partecipazione qualificata

1. Un'ANC che riceve una notifica completa dell'intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio insediato nello Stato membro partecipante, comunica alla BCE tale notifica completa non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione.
2. L'ANC informa altresì la BCE della data entro la quale la decisione di opporsi o non opporsi all'acquisizione di una partecipazione qualificata deve essere notificata al richiedente in conformità al pertinente diritto nazionale. Se l'ANC è tenuta a interrompere il periodo di valutazione a causa di una richiesta di ulteriori informazioni, lo notifica alla BCE .

Articolo 86

Valutazione delle acquisizioni potenziali

1. L'ANC cui è notificata l'intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio valuta se la potenziale acquisizione soddisfa tutte le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. A seguito di tale valutazione, l'ANC predispose un progetto di decisione con cui propone alla BCE di opporsi o non opporsi all'acquisizione.
2. L'ANC presenta alla BCE il progetto di decisione di opposizione o non opposizione all'acquisizione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione, come definito dal pertinente diritto dell'Unione.

Articolo 87

Decisione della BCE in merito all'acquisizione

La BCE decide se opporsi o non opporsi all'acquisizione sulla base della propria valutazione della proposta di acquisizione e del progetto di decisione dell'ANC. È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall'articolo 31.

Titolo 4

Notifica delle decisioni su procedure comuni

Articolo 88

Procedure per la notifica di decisioni

1. La BCE notifica alle parti senza indebito ritardo e in conformità all'articolo 35 le seguenti decisioni:
 - a) la decisione della BCE di revoca dell'autorizzazione a un ente creditizio;
 - b) la decisione della BCE in merito all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.

2. La BCE notifica all'ANC di riferimento, senza indebito ritardo, tutte le seguenti decisioni:
 - a) la decisione della BCE su una domanda di autorizzazione quale ente creditizio;
 - b) la decisione della BCE di revoca dell'autorizzazione a un ente creditizio;
 - c) la decisione della BCE in merito all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.

3. L'ANC notifica al richiedente un'autorizzazione le seguenti decisioni:
 - a) il progetto di decisione di autorizzazione;
 - b) la decisione dell'ANC di rigettare la domanda di autorizzazione, ove il richiedente non soddisfi le condizioni per l'autorizzazione stabilite dal pertinente diritto nazionale;
 - c) la decisione della BCE di opporsi al progetto di decisione di autorizzazione di cui alla lettera a);
 - (d) la decisione di autorizzazione della BCE .

4. L'ANC notifica alla pertinente autorità nazionale di risoluzione delle crisi la decisione della BCE circa la revoca dell'autorizzazione a un ente creditizio.

PARTE VI
PROCEDURE PER LA VIGILANZA DEI SOGGETTI SIGNIFICATIVI SOTTOPOSTI A
VIGILANZA

Titolo 1

Vigilanza dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza e assistenza da parte delle ANC

Articolo 89

Vigilanza dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza

La BCE esercita la vigilanza diretta dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza in conformità alle procedure stabilite nella parte II, in particolare in riferimento ai compiti e alla composizione dei gruppi di vigilanza congiunti.

Articolo 90

Ruolo delle ANC nell'assistenza alla BCE

1. Un'ANC assiste la BCE nello svolgimento dei suoi compiti secondo le condizioni dettate dal regolamento sull'MVU e dal presente regolamento e, in particolare, svolge tutte le seguenti attività:
 - a) presenta alla BCE progetti di decisioni relative ai soggetti sottoposti a vigilanza insediati nel proprio Stato membro partecipante, in conformità all'articolo 91;
 - b) assiste la BCE nella predisposizione e attuazione di qualsiasi atto relativo all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU, compresa l'assistenza nelle attività di verifica e la valutazione giornaliera della situazione dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza;
 - c) assiste la BCE nell'esecuzione delle sue decisioni, facendo uso, ove necessario, dei poteri di cui al terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU.
2. Nell'assistere la BCE, un'ANC segue le istruzioni della BCE in relazione ai soggetti significativi sottoposti a vigilanza.

Articolo 91

Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l'esame della BCE

1. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 7, lettera b), del regolamento sull'MVU, la BCE può richiedere a un'ANC di predisporre un progetto di decisione riguardante l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento sull'MVU da sottoporre all'esame della BCE.

La richiesta specifica il termine entro il quale il progetto di decisione deve essere inoltrato alla BCE.

2. Inoltre, un'ANC può sottoporre di propria iniziativa all'esame della BCE un progetto di decisione concernente un soggetto significativo sottoposto a vigilanza tramite il gruppo di vigilanza congiunto.

Articolo 92

Scambio di informazioni

Senza indebito ritardo, la BCE e le ANC si scambiano informazioni concernenti soggetti significativi sottoposti a vigilanza nel caso in cui sussistano seri indizi del fatto che tali soggetti non offrano più la garanzia di poter adempiere i loro obblighi verso i creditori e, in particolare, non possano più fornire garanzia per le attività loro affidate dai depositanti o nel caso in cui vi siano seri indizi circa la sussistenza di circostanze che potrebbero condurre alla conclusione che l'ente creditizio interessato non sia in grado di rimborsare i depositi, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, punto (i) della Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio¹⁵. Ciò avviene prima dell'adozione di una decisione conseguente a tale conclusione.

Titolo 2

Conformità ai requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi

Articolo 93

Valutazione dell'idoneità dei membri degli organi di gestione dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza

1. Per garantire che gli enti siano dotati di solidi meccanismi di governance e fatte salve le disposizioni del pertinente diritto dell'Unione e nazionale, nonché quelle contenute nella parte

¹⁵ Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, 31.5.1994, pag. 1).

V, un soggetto significativo sottoposto a vigilanza notifica all'ANC di riferimento qualsiasi modifica dei membri dei propri organi di gestione nella loro funzione di gestione e di supervisione (di seguito i «dirigenti») nel significato di cui all'articolo 3, numeri 1 e 7 e 3, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE, compreso il rinnovo del mandato dei dirigenti. L'ANC di riferimento notifica alla BCE qualsiasi modifica di tal genere senza indebito ritardo, informandola del termine entro il quale deve essere adottata e notificata una decisione in conformità al pertinente diritto nazionale.

2. Al fine di valutare l'idoneità dei dirigenti dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza, la BCE è dotata dei poteri di vigilanza di cui godono le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 94

Riesame continuo dell'idoneità dei dirigenti

1. Un soggetto significativo sottoposto a vigilanza informa l'ANC di riferimento, senza indebito ritardo, di qualsiasi fatto nuovo che possa influire sulla valutazione iniziale di idoneità o di qualsiasi altra questione che possa incidere sull'idoneità di un dirigente, non appena tali fatti o questioni siano noti al soggetto sottoposto a vigilanza o al dirigente interessato. L'ANC di riferimento notifica alla BCE tali fatti o questioni senza indebito ritardo.
2. La BCE può avviare una nuova valutazione sulla base dei fatti o delle questioni di cui al paragrafo 1 o di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato o di altre questioni che possono incidere sull'idoneità di un dirigente di cui essa viene a conoscenza. La BCE decide quindi circa le azioni appropriate, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale, e ne informa l'ANC di riferimento senza indebito ritardo.

Titolo 3

Altre procedure che i soggetti significativi sottoposti a vigilanza sono tenuti ad applicare

Articolo 95

Richieste, notifiche o domande da parte dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza

1. Fatte salve le procedure specifiche disciplinate, in particolare, nella parte V, nonché la sua ordinaria interazione con l'ANC di riferimento, un soggetto significativo sottoposto a vigilanza indirizza alla BCE tutte le sue richieste, notifiche o domande relative all'esercizio dei compiti conferiti alla BCE.

2. La BCE mette a disposizione dell'ANC di riferimento ciascuna di tali richieste, notifiche o domande e può richiedere all'ANC di predisporre un progetto di decisione in conformità all'articolo 91.
3. In caso di variazioni sostanziali rispetto all'autorizzazione data a seguito della richiesta, notifica o domanda iniziale, il soggetto significativo sottoposto a vigilanza rivolge una nuova richiesta, notifica o domanda alla BCE in conformità alla procedura di cui al paragrafo 1.

PARTE VII
PROCEDURE PER LA VIGILANZA DEI SOGGETTI MENO SIGNIFICATIVI
SOTTOPOSTI A VIGILANZA

Titolo 1

**Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza e di progetti di decisioni
rilevanti di vigilanza delle ANC**

Articolo 96

**Deterioramento della situazione finanziaria di un soggetto meno significativo sottoposto a
vigilanza**

Nel caso in cui la situazione di un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza si deteriori rapidamente e in modo significativo, specialmente quando tale deterioramento potrebbe condurre a una richiesta di assistenza finanziaria diretta o indiretta da parte del MES, le ANC ne informano la BCE, fatta salva l'applicazione dell'articolo 62.

Articolo 97

Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza delle ANC

1. Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento del sistema, come disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull'MVU, le ANC forniscono alla BCE informazioni relative a procedure rilevanti di vigilanza delle ANC concernenti soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza. La BCE definisce criteri generali per determinare quali informazioni sono notificate e relativamente a quali soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, in particolare tenendo conto della situazione di rischio e dell'impatto potenziale sul sistema finanziario nazionale dei soggetti interessati. Le informazioni sono fornite dalle ANC anteriormente o, in casi urgenti debitamente giustificati, contemporaneamente all'avvio di una procedura.
2. Le procedure rilevanti di vigilanza delle ANC di cui al paragrafo 1 consistono:
 - a) nella rimozione dei membri dei consigli di amministrazione dei soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza e nella nomina di amministratori speciali che assumano la gestione dei soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza; e
 - b) nelle procedure che hanno un impatto significativo sul soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza.

3. In aggiunta agli obblighi informativi fissati dalla BCE in conformità al presente articolo, la BCE può, in qualsiasi momento, richiedere alle ANC informazioni inerenti l'espletamento dei loro compiti in riferimento a soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza.
4. Oltre agli obblighi informativi stabiliti dalla BCE in conformità con il presente articolo, le ANC notificano di propria iniziativa alla BCE qualsiasi altra procedura di vigilanza delle ANC che:
 - a) considerano rilevante e in riferimento alla quale richiedono il parere della BCE; ovvero
 - b) possa ripercuotersi negativamente sulla reputazione dell'MVU.
5. Se la BCE richiede a un'ANC di valutare ulteriormente aspetti specifici di una procedura rilevante di vigilanza dell'ANC, tale richiesta specifica i profili interessati. La BCE e l'ANC assicurano che l'altra parte disponga di tempo sufficiente al fine di consentire che la procedura e l'MVU nel suo complesso funzionino in modo efficiente.

Articolo 98

Notifica delle ANC alla BCE di progetti di decisioni rilevanti di vigilanza

1. Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento del sistema, come disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull'MVU, le ANC inviano alla BCE progetti di decisioni di vigilanza che soddisfano i criteri fissati nei paragrafi 2 e 3 quanto tali progetti riguardano i soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza in relazione ai quali la BCE ritiene che, sulla base dei criteri generali definiti dalla BCE concernenti la loro situazione di rischio e l'impatto potenziale sul sistema economico nazionale, tali informazioni debbano esserle notificate.
2. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1, i progetti di decisione sono inviati alla BCE prima di essere indirizzati ai soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza se la decisione:
 - a) concerne la rimozione di membri dei consigli di amministrazione dei soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza e la nomina di amministratori speciali; o
 - b) ha un impatto significativo sul soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza.
3. Oltre agli obblighi informativi stabiliti ai paragrafi 1 e 2, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi altro progetto di decisione di vigilanza:
 - a) in relazione alla quale richiedono il parere della BCE; o
 - b) che possa ripercuotersi negativamente sulla reputazione dell'MVU.
4. Le ANC inviano alla BCE i progetti di decisione che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e che, pertanto, sono considerati progetti di decisioni rilevanti, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'adozione della decisione. La BCE esprime il proprio parere sul progetto di decisione entro un termine ragionevole antecedente alla data di prevista adozione della

decisione. In caso di urgenza, l'ANC di riferimento fissa un termine ragionevole per l'invio del progetto di decisione che soddisfa i criteri si cui ai paragrafi 1, 2 3 alla BCE.

Titolo 2

Segnalazioni a posteriori da parte delle ANC alla BCE in riferimento ai soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza

Articolo 99

Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANC

1. Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento dell'MVU ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull'MVU e fatto salvo il capo 1, la BCE può richiedere alle ANC di riferire periodicamente alla BCE in merito alle misure adottate e all'espletamento dei compiti che esse devono adempiere in conformità all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sull'MVU. Su base annuale, la BCE informa le ANC in merito alle categorie di soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza e alla natura delle informazioni richieste.
2. Gli obblighi stabiliti in conformità al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà della BCE di fare uso dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU in riferimento ai soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza.

Articolo 100

Frequenza e ambito delle relazioni presentate dalle ANC alla BCE

Le ANC presentano alla BCE una relazione annuale in merito ai soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, ai gruppi meno significativi sottoposti a vigilanza o alle categorie di soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, in conformità agli obblighi imposti dalla BCE.

PARTE VIII
COOPERAZIONE TRA LA BCE, LE ANC E LE AND IN RELAZIONE A COMPITI E
STRUMENTI MACROPRUDENZIALI

Titolo 1

Definizione degli strumenti macroprudenziali

Articolo 101

Disposizioni generali

1. Ai fini della presente Parte, per strumenti macroprudenziali si intende uno qualsiasi dei seguenti strumenti:
 - a) le riserve di capitale nel significato di cui agli articoli da 130 a 142 della Direttiva 2013/36/UE;
 - b) le misure per gli enti creditizi autorizzati a livello nazionale o per un comparto di tali enti, ai sensi dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) qualsiasi altra misura prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla Direttiva 2013/35/UE che le AND o le ANC intendono adottare, in conformità alle procedure ivi previste, per affrontare rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificamente definiti dal pertinente diritto dell'Unione.
2. Le procedure macroprudenziali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull'MVU non costituiscono procedure di vigilanza della BCE o delle ANC nel significato di cui al presente regolamento, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 22 del regolamento sull'MVU in relazione alle decisioni nei confronti di singoli soggetti sottoposti a vigilanza.

Articolo 102

Applicazione degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE

La BCE applica gli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 101 in conformità al presente regolamento e agli articoli 5, paragrafo 2, e 9, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU e, ove gli strumenti macroprudenziali siano previsti in una direttiva, fatta salva la trasposizione di tale direttiva da parte del diritto nazionale. Se un'AND non fissa un tasso di riserve di capitale, la BCE può comunque fissare un requisito in materia di riserve di capitale in conformità al presente regolamento e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU.

Titolo 2

Disposizioni procedurali circa l'uso degli strumenti macroprudenziali

Articolo 103

Elenco delle ANC e delle AND responsabili degli strumenti macroprudenziali

La BCE raccoglie dalle ANC e dalle AND degli Stati membri partecipanti informazioni riguardanti l'identità delle autorità designate per gli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 101 e gli strumenti di cui tali autorità possono fare uso.

Articolo 104

Scambio di informazioni e cooperazione in riferimento all'uso degli strumenti macroprudenziali da parte di un'ANC o un'AND

1. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, l'ANC o AND di riferimento, qualora intenda applicare tali strumenti, ne notifica l'intenzione alla BCE dieci giorni prima di adottare tale decisione. Tuttavia, se un'ANC o un'AND intendono fare uso di uno strumento macroprudenziale, informano il prima possibile la BCE circa l'identificazione di un rischio macroprudenziale o sistemico per il sistema finanziario e, ove possibile, dei dettagli relativi allo strumento da adottare. Tali informazioni includono, per quanto possibile, le specificità della misura da adottare, compresa la data prevista per l'applicazione.
2. La notifica dell'intenzione è inoltrata alla BCE dall'ANC o dall'AND.
3. Se la BCE si oppone alla misura prevista da un'ANC o un'AND, essa espone i motivi della sua opposizione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica dell'intenzione. Tale opposizione è manifestata per iscritto ed enuncia i motivi dell'opposizione. Prima di procedere alla decisione, se del caso, l'ANC o l'AND prendono debitamente in esame le ragioni della BCE.

Articolo 105

Scambio di informazioni e cooperazione in riferimento all'uso degli strumenti macroprudenziali da parte della BCE

1. In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, se la BCE, di propria iniziativa o su proposta di un'ANC o di un'AND, intende applicare requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali, coopera strettamente con le AND negli Stati membri interessati e, in particolare, notifica la propria intenzione all'AND o all'ANC dieci giorni lavorativi prima di

adottare tale decisione. Tuttavia, se la BCE intende applicare requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali a livello degli enti creditizi, in conformità alle procedure di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e alla Direttiva 2013/36/UE, nei casi specificamente fissati dal diritto dell'Unione, informa il prima possibile l'ANC o l'AND di riferimento circa l'identificazione di un rischio macroprudenziale o sistemico per il sistema finanziario e, ove possibile, dei dettagli dello strumento da adottare. Tali informazioni includono, per quanto possibile, le specificità della misura da adottare, compresa la data prevista per l'applicazione.

2. Se una delle ANC o AND interessate si oppone alla misura prevista dalla BCE, espone le proprie ragioni alla BCE entro cinque giorni lavorativi dalla data della ricezione della notifica dell'intenzione della BCE. Tale opposizione è manifestata per iscritto ed enuncia i motivi dell'opposizione. Prima di procedere alla decisione, se del caso, la BCE prende debitamente in esame tali motivi.

PARTE IX

PROCEDURE PER LA COOPERAZIONE STRETTA

Titolo 1

Principi generali e disposizioni comuni

Articolo 106

Procedura per l'instaurazione di una cooperazione stretta

La BCE valuta le richieste degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro di instaurare una cooperazione stretta in conformità alle procedure stabilite nella Decisione [inserire il riferimento alla decisione della BCE sulla procedura per l'instaurazione della cooperazione stretta].

Articolo 107

Principi da applicare a seguito dell'instaurazione di una cooperazione stretta

1. Dalla data di applicazione di una decisione della BCE, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, che instaura una cooperazione stretta tra la BCE e un'ANC di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, e fino alla cessazione o sospensione di tale cooperazione stretta, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5 del regolamento sull'MVU in riferimento ai soggetti e ai gruppi sottoposti a vigilanza

insediati nel relativo Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, conformemente all'articolo 6 del regolamento sull'MVU.

2. Se è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, la BCE e l'ANC in cooperazione stretta si trovano, rispetto ai soggetti e ai gruppi significativi e meno significativi sottoposti a vigilanza insediati nello Stato membro in cooperazione stretta, in una posizione comparabile a quella in cui si trovano in riferimento a soggetti e gruppi significativi e meno significativi sottoposti a vigilanza insediati negli Stati membri dell'area dell'euro, tenuto conto del fatto che la BCE non gode, in riferimento a soggetti e gruppi significativi e meno significativi sottoposti a vigilanza insediati nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, di poteri direttamente applicabili.
3. In conformità all'articolo 6 del regolamento sull'MVU, la BCE può impartire, a un'ANC in cooperazione stretta, istruzioni relative ai soggetti e ai gruppi significativi sottoposti a vigilanza e istruzioni di carattere esclusivamente generale in riferimento ai soggetti e gruppi meno significativi sottoposti a vigilanza.
4. La cooperazione stretta termina alla data in cui la deroga in virtù dell'articolo 139 TFUE è abrogata in riferimento a uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, TFUE e le disposizioni di cui alla presente parte cessano di trovare applicazione.

Articolo 108

Strumenti giuridici relativi alla vigilanza in connessione con la cooperazione stretta

1. Rispetto ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU, la BCE può impartire istruzioni, formulare richieste o emanare indirizzi.
2. Se la BCE ritiene che l'ANC in cooperazione stretta debba adottare una misura relativa ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull'MVU in riferimento a un soggetto o un gruppo sottoposto a vigilanza, essa rivolge a tale ANC:
 - a) in riferimento a soggetti o gruppi significativi sottoposti a vigilanza, un'istruzione di carattere generale o specifico, una richiesta o un indirizzo in cui richiede l'emanazione di una decisione di vigilanza in relazione a tale soggetto o gruppo nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, o
 - b) in riferimento a soggetti o gruppi meno significativi sottoposti a vigilanza, un'istruzione di carattere generale o un indirizzo.
3. Se la BCE ritiene che un'ANC o un'AND in cooperazione stretta debbano adottare una misura relativa ai compiti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'MVU, essa può rivolgere a tale ANC o AND un'istruzione di carattere generale o specifico, una richiesta o un indirizzo in cui

richiede l'applicazione di requisiti più elevati per le riserve di capitale o misure più stringenti miranti ad affrontare rischi sistemici o macroprudenziali.

4. La BCE specifica nell'istruzione, nella richiesta o nell'indirizzo un termine per l'adozione della misura da parte dell'ANC in cooperazione stretta, termine che non può essere inferiore a 48 ore, salvo che un'adozione più rapida si renda necessaria per evitare un danno irreparabile. All'atto di fissazione del termine, la BCE tiene conto delle norme amministrative e procedurali cui l'ANC di riferimento in cooperazione stretta deve uniformarsi.
5. Un'ANC in cooperazione stretta adotta tutte le misure necessarie per uniformarsi alle istruzioni, richieste o indirizzi della BCE e informa la BCE senza indebito ritardo in merito alle misure adottate.
6. L'ANC in cooperazione stretta è responsabile dei danni derivanti dal non aver tempestivamente applicato le misure, istruzioni, richieste o indirizzi della BCE.

Titolo 2

Cooperazione stretta in riferimento alle Parti III, IV, V, X e XI

Articolo 109

Regime linguistico nell'ambito del regime di cooperazione stretta

1. L'articolo 23 relativo al regime linguistico tra la BCE e le ANC trova applicazione, mutatis mutandis, in relazione alle ANC in cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Il regime linguistico disciplinato dall'articolo 23, paragrafo 2, in riferimento ai progetti di decisione indirizzate o che si intende indirizzare a una persona, a un soggetto sottoposto a vigilanza o a un gruppo sottoposto a vigilanza, trova applicazione nel caso di progetti di istruzioni inviati dalla BCE a un'ANC in cooperazione stretta.

Articolo 110

Valutazione della significatività degli enti creditizi nell'ambito del regime di cooperazione stretta

1. Le disposizioni della parte IV in merito alla classificazione come significativi o meno significativi dei soggetti o dei gruppi sottoposti a vigilanza trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Un'ANC in cooperazione stretta assicura che le procedure disciplinate nella parte IV possano essere applicate in riferimento ai soggetti e ai gruppi sottoposti a vigilanza insediati nel proprio Stato membro.
3. Nelle circostanze in cui la parte IV prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o di un gruppo sottoposto a vigilanza, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all'ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza in conformità a tali istruzioni.

Articolo 111

Procedure comuni nell'ambito del regime di cooperazione stretta

1. Le disposizioni di cui alla parte V concernenti le procedure comuni trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
2. Un'ANC in cooperazione stretta garantisce che le procedure stabilite nella parte V possano essere applicate in riferimento ai soggetti sottoposti a vigilanza insediati nel proprio Stato membro. In particolare, l'ANC in cooperazione stretta garantisce che la BCE riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie per assolvere i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU.
3. Nelle circostanze in cui la parte V prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o di un gruppo sottoposti a vigilanza, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all'ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza in conformità a tali istruzioni.
4. Nelle circostanze in cui la parte V prevede che l'ANC di riferimento predisponga un progetto di decisione, un'ANC in cooperazione stretta presenta un progetto di decisione alla BCE e richiede istruzioni.

Articolo 112

Strumenti macroprudenziali nell'ambito del regime di cooperazione stretta

Le disposizioni di cui alla parte VIII in merito alla cooperazione tra BCE, ANC e AND con riguardo ai compiti e agli strumenti macroprudenziali trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.

Articolo 113

Sanzioni amministrative nell'ambito del regime di cooperazione stretta

1. Le disposizioni di cui alla parte X in merito alle sanzioni amministrative trovano applicazione, *mutatis mutandis*, in riferimento ai soggetti e ai gruppi sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.
2. Nelle circostanze in cui l'articolo 18 del regolamento sull'MVU, in combinato disposto con la parte X del presente regolamento, prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o di un gruppo sottoposti a vigilanza, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all'ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo sottoposti a vigilanza in conformità a tali istruzioni.
3. Nei casi in cui l'articolo 18 del regolamento sull'MVU o la parte X del presente regolamento prevedono che l'ANC di riferimento adotti una decisione nei confronti di un soggetto o un gruppo significativi sottoposti a vigilanza, un'ANC in cooperazione stretta avvia il procedimento al fine di intervenire per assicurare che siano irrogate adeguate sanzioni amministrative esclusivamente su istruzione della BCE. L'ANC in cooperazione stretta informa la BCE una volta adottata la decisione.

Articolo 114

Poteri di indagine in virtù degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU nell'ambito del regime di cooperazione stretta

1. Le disposizioni di cui alla parte XI relative alla cooperazione in riferimento agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU si applicano, *mutatis mutandis*, in riferimento ai soggetti e ai gruppi sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.
2. Un'ANC in cooperazione stretta fa uso dei poteri di indagine di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU in conformità alle istruzioni della BCE.
3. Un'ANC in cooperazione stretta informa la BCE circa le conclusioni risultanti dall'esercizio dei poteri di indagine di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU.
4. Un'ANC in cooperazione stretta garantisce che i membri del personale della BCE designati possano partecipare in veste di osservatori a qualsiasi indagine effettuata ai sensi degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU.

Titolo 3

Cooperazione stretta in riferimento ai soggetti significativi sottoposti a vigilanza

Articolo 115

Vigilanza dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta

1. Le Parti II e VI trovano applicazione, *mutatis mutandis*, in riferimento ai soggetti e ai gruppi significativi sottoposti a vigilanza insediati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Un'ANC in cooperazione stretta garantisce che la BCE riceva tutte le informazioni e le segnalazioni provenienti dai soggetti e dai gruppi significativi sottoposti a vigilanza, o a essi relative, che la stessa ANC in cooperazione stretta riceve e che sono necessarie per l'assolvimento dei compiti conferiti alla BCE dal regolamento sull'MVU.
3. È costituito un gruppo di vigilanza congiunto per la vigilanza di ogni soggetto o gruppo significativo sottoposti a vigilanza insediato in un Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta. I membri del gruppo di vigilanza congiunto sono designati in conformità all'articolo 4. L'ANC in cooperazione stretta designa il sub-coordinatore perché agisca direttamente, in riferimento al soggetto o al gruppo significativi sottoposti a vigilanza, in conformità alle istruzioni del coordinatore del GVC.
4. Un'ANC in cooperazione stretta garantisce che i membri del personale della BCE designati siano invitati a partecipare alle ispezioni in loco effettuate in riferimento a un soggetto o a un gruppo significativi sottoposti a vigilanza. La BCE può decidere il numero dei membri del personale della BCE che parteciperanno in veste di osservatori.
5. Nel quadro della vigilanza su base consolidata e dei collegi di vigilanza, nelle circostanze in cui un'impresa madre sia insediata in uno Stato membro dell'area dell'euro o in uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, la BCE, quale autorità competente, è l'autorità di vigilanza su base consolidata e presiede il collegio di vigilanza. La BCE invita l'ANC di riferimento in cooperazione stretta a designare un membro del personale dell'ANC stessa quale osservatore. La BCE può intervenire impartendo istruzioni all'ANC di riferimento in cooperazione stretta.

Articolo 116

Decisioni rispetto a soggetti e gruppi significativi sottoposti a vigilanza

1. Fatti salvi i poteri delle ANC in relazione ai compiti non attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull'MVU, un'ANC in cooperazione stretta adotta decisioni in relazione ai soggetti e ai gruppi significativi sottoposti a vigilanza nel proprio Stato membro esclusivamente sulla base delle istruzioni della BCE. L'ANC in cooperazione stretta ha altresì facoltà di richiedere istruzioni alla BCE.

2. Un'ANC in cooperazione stretta rende immediatamente disponibile alla BCE qualsiasi decisione relativa a soggetti o gruppi significativi sottoposti a vigilanza. Essa rende disponibile una traduzione in inglese della decisione entro tre giorni lavorativi dalla sua adozione.
3. Un'ANC in cooperazione stretta informa la BCE in relazione sia: a) alle decisioni che adotta in virtù dei propri poteri, in riferimento a compiti non attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull'MVU; sia b) alle decisioni che adotta in conformità alle istruzioni della BCE o in base alle previsioni di cui alla presente Parte.

Titolo 4

Cooperazione stretta in riferimento a soggetti e gruppi meno significativi sottoposti a vigilanza

Articolo 117

Vigilanza di soggetti e gruppi meno significativi sottoposti a vigilanza

1. La parte VII si applica, mutatis mutandis, ai soggetti e ai gruppi meno significativi sottoposti a vigilanza negli Stati membri partecipanti in cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni seguenti.
2. Al fine di garantire la coerenza dei risultati della vigilanza nell'ambito dell'MVU, la BCE può emanare istruzioni generali e indirizzi e formulare richieste a un'ANC in cooperazione stretta, richiedendole di adottare una decisione di vigilanza in riferimento a soggetti o gruppi meno significativi sottoposti a vigilanza insediati nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta. Tali istruzioni generali, indirizzi o richieste possono riferirsi a gruppi o categorie di enti creditizi.
3. La BCE può altresì richiedere a un ANC in cooperazione stretta di valutare ulteriormente aspetti specifici di una procedura rilevante dell'ANC, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 7, lettera c), punto ii), del regolamento sull'MVU.

Titolo 5

Procedura in caso di disaccordo di uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta

Articolo 118

Procedura in caso di disaccordo in merito a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento sull'MVU

1. La BCE informa l'ANC in cooperazione stretta in merito ai progetti completi di decisione del Consiglio di vigilanza in relazione a un soggetto o a un gruppo sottoposti a vigilanza insediati in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione.
2. Se l'ANC in cooperazione stretta dissente in merito al progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza, essa notifica per iscritto al Consiglio direttivo, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale progetto, i motivi del proprio disaccordo.
3. Il Consiglio direttivo decide sulla questione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale notifica, tenendo pienamente conto dei motivi di disaccordo enunciati e comunica per iscritto all'ANC in cooperazione stretta i motivi della propria decisione.
4. Uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta può richiedere alla BCE di porre fine alla propria cooperazione stretta con effetto immediato e non è quindi vincolato da alcuna successiva decisione del Consiglio direttivo.

Articolo 119

Procedura in caso di disaccordo in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU

1. La BCE informa l'ANC in cooperazione stretta di qualsiasi obiezione del Consiglio direttivo su un progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza.
2. Qualora l'ANC in cooperazione stretta dissenta in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza, essa notifica alla BCE i motivi del proprio disaccordo entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione delle obiezioni del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo rende il proprio parere scritto sul disaccordo motivato espresso dall'ANC in cooperazione stretta entro 30 giorni dalla ricezione dei relativi motivi, e, enunciando le proprie motivazioni, conferma o revoca le proprie obiezioni. La BCE ne informa l'ANC in cooperazione stretta.
4. Se il Consiglio direttivo conferma le proprie obiezioni, l'ANC in cooperazione stretta può, entro cinque giorni dalla ricezione dell'informativa relativa alla conferma delle obiezioni del Consiglio direttivo, notificare alla BCE che non sarà vincolata da alcuna decisione adottata a

seguito delle modifiche del progetto completo iniziale di decisione sul quale il Consiglio direttivo ha sollevato obiezioni.

La BCE prende quindi in considerazione la possibilità di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con l'ANC in cooperazione stretta, tenendo in debito conto l'efficacia della vigilanza, e adotta una decisione al riguardo. La BCE tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU.

PARTE X

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Titolo 1

Definizioni e rapporti con il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2532/98¹⁶

Articolo 120

Definizione di sanzioni amministrative pecuniarie

Ai fini della presente Parte, per «sanzioni amministrative pecuniarie» si intendono:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie previste e irrogate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sull'MVU; o
- b) ammende e penalità di mora previste dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 2532/98 e irrogate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU.

Articolo 121

Rapporti con il Regolamento (CE) n. 2532/98

1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, si applicano le norme procedurali contenute nel presente regolamento, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318, 27.11.1998, pag. 4).

2. Ai fini delle procedure previste all'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, le norme procedurali contenute nel presente regolamento integrano quelle di cui al Regolamento (CE) n. 2352/98 e si applicano in conformità agli articoli 25 e 26 del regolamento sull'MVU.

Articolo 122

Poteri della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai regolamenti e alle decisioni della BCE, la BCE irroga sanzioni amministrative pecuniarie, come definite all'articolo 120, lettera b), nei confronti di:

- a) soggetti significativi sottoposti a vigilanza, o
- b) soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, laddove i pertinenti regolamenti o decisioni della BCE impongano in capo a soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza obblighi nei confronti della BCE.

Titolo 2

Norme procedurali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie diverse dalle penalità di mora nei confronti di soggetti sottoposti a vigilanza negli Stati membri dell'area dell'euro

Articolo 123

Costituzione di un'unità di indagine indipendente

1. La BCE costituisce un'unità di indagine interna indipendente (di seguito la «unità di indagine») che è composta da funzionari incaricati delle indagini designati dalla BCE.
2. I funzionari incaricati delle indagini non devono essere coinvolti, né essere stati coinvolti nei due anni precedenti all'assunzione della posizione di funzionari incaricati delle indagini, nella vigilanza diretta o indiretta o nella procedura di autorizzazione del soggetto sottoposto a vigilanza interessato.
3. I funzionari incaricati delle indagini assolvono le loro funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo e non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo.

Articolo 124

Deferimento della procedura sanzionatoria all'unità di indagine

Se la BCE, nell'espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull'MVU, ritiene che vi siano ragioni per sospettare che:

- a) un soggetto significativo sottoposto a vigilanza avente la propria sede principale in uno Stato membro dell'area dell'euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni del pertinente diritto dell'Unione applicabile, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU; o
- b) un soggetto sottoposto a vigilanza avente la propria sede principale in uno Stato membro dell'area dell'euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni di un regolamento o di una decisione della BCE, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU,

la BCE deferisce la questione all'unità di indagine.

Articolo 125

Poteri dell'unità di indagine

1. Al fine di indagare sulle presunte violazioni di cui all'articolo 124, l'unità di indagine può esercitare i poteri attribuiti alla BCE in virtù del regolamento sull'MVU.
2. Ove, in virtù dei poteri attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull'MVU, l'unità di indagine formuli, nell'ambito di un'indagine, una richiesta nei confronti di un soggetto sottoposto a vigilanza nell'ambito di un'indagine, essa specifica l'oggetto e lo scopo dell'indagine.
3. Nell'assolvimento dei propri compiti, l'unità di indagine ha accesso a tutti i documenti e alle informazioni raccolte dalla BCE e, se del caso, dall'ANC nel corso delle loro attività di vigilanza.

Articolo 126

Diritti procedurali

1. Una volta completata l'indagine e prima di predisporre e inoltrare al Consiglio di vigilanza una proposta di progetto completo di decisione l'unità di indagine notifica per iscritto al soggetto sottoposto a vigilanza interessato le conclusioni risultanti dall'indagine svolta e gli addebiti contestati.
2. Nella notifica di cui al paragrafo 1, l'unità di indagine informa il soggetto sottoposto a vigilanza interessato del suo diritto di presentare commenti per iscritto all'unità di indagine in merito ai

risultati inerenti ai fatti e agli addebiti ad esso contestati, e fissa un termine ragionevole per la ricezione di tali commenti. La BCE non è obbligata a tenere conto dei commenti per iscritto ricevuti oltre la scadenza del termine fissato dall'unità di indagine.

3. A seguito della notifica ai sensi del paragrafo 1, l'unità di indagine può altresì invitare il soggetto sottoposto a vigilanza interessato a partecipare a un'audizione. Le parti sottoposte a indagine possono farsi rappresentare e/o assistere durante l'audizione da avvocati o altre persone qualificate. Le audizioni non sono pubbliche.
4. Il diritto di accesso al fascicolo dell'unità di indagine da parte del soggetto sottoposto a vigilanza sotto indagine è accordato in conformità all'articolo 32.

Articolo 127

Esame del fascicolo da parte del Consiglio di vigilanza

1. Se un'unità di indagine ritiene che debba essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di un soggetto sottoposto a vigilanza, essa presenta al Consiglio di vigilanza una proposta di progetto completo di decisione in cui statuisce che il soggetto sottoposto a vigilanza ha commesso una violazione e specifica la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare. L'unità di indagine inoltra altresì il proprio fascicolo di indagine al Consiglio di vigilanza.
2. L'unità di indagine basa la propria proposta di progetto completo di decisione esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in ordine ai quali il soggetto sottoposto a vigilanza ha avuto la possibilità di presentare commenti.
3. Se il Consiglio di vigilanza ritiene che il fascicolo inoltrato dall'unità d'indagine sia incompleto, può restituirlo all'unità stessa, unitamente a una richiesta motivata di ulteriori informazioni. L'articolo 125 si applica di conseguenza.
4. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta di progetto completo di decisione dell'unità di indagine in ordine a una o più violazioni e ai presupposti di fatto di tale decisione, adotta il progetto completo di decisione proposto dall'unità di indagine in riferimento alla violazione o alle violazioni che ritiene siano state commesse. Nella misura in cui il Consiglio di vigilanza non concordi con la proposta, esso adotta una decisione ai sensi dei pertinenti paragrafi del presente articolo.
5. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta di progetto completo di decisione di cui al paragrafo 1 non costituiscano prova sufficiente di una violazione, ai sensi dell'articolo 124, il Consiglio di vigilanza può adottare un progetto completo di decisione con cui archivia il caso.
6. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, concorda con l'assunto della proposta di progetto completo di decisione dell'unità di indagine secondo cui il soggetto sottoposto a vigilanza avrebbe commesso una violazione, ma non concorda con la

raccomandazione proposta in ordine alle sanzioni amministrative pecuniarie, esso adotta il progetto completo di decisione specificando la sanzione amministrativa pecuniaria che ritiene adeguata.

7. Se il Consiglio di vigilanza, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell'unità di indagine, ma ritiene che il soggetto sottoposto a vigilanza abbia commesso una violazione diversa o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell'unità di indagine, informa per iscritto il soggetto sottoposto a vigilanza interessato circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad esso contestati. L'articolo 126, paragrafi da 2 a 4, si applica di conseguenza.
8. Il Consiglio di vigilanza predispone un progetto completo di decisione in cui stabilisce se il soggetto sottoposto a vigilanza abbia o meno commesso una violazione e specifica le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare.
9. Il progetto completo di decisione adottato dal Consiglio di vigilanza e da proporre al Consiglio direttivo si fonda esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in ordine ai quali il soggetto sottoposto a vigilanza ha avuto la possibilità di presentare commenti.

Articolo 128

Definizione del fatturato complessivo annuo ai fini della determinazione del limite massimo per le sanzioni amministrative pecuniarie

Il fatturato complessivo annuo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU è rappresentato dal fatturato totale annuo, come definito all'articolo 67 della Direttiva 2013/36/UE, di un soggetto sottoposto a vigilanza, conformemente ai suoi bilanci annuali disponibili più recenti. Se il soggetto sottoposto a vigilanza che ha commesso la violazione appartiene a un gruppo sottoposto a vigilanza, il fatturato complessivo annuo è rappresentato dal fatturato totale annuo risultante dai più recenti bilanci annuali consolidati disponibili del gruppo.

Titolo 3

Penalità di mora

Articolo 129

Norme procedurali applicabili alle penalità di mora

1. Nel caso di violazione continuata di una decisione o di un regolamento di vigilanza della BCE, la BCE può irrogare una penalità di mora al fine di obbligare le persone interessate a

uniformarsi alla decisione o al regolamento di vigilanza. La BCE applica le norme procedurali di cui all'articolo 22 del regolamento sull'MVU e il titolo 2 della parte III del presente regolamento.

2. Una penalità di mora è efficace e proporzionata. La penalità di mora è calcolata per ogni giorno di violazione, fino a che la persona interessata si uniforma alla decisione o al regolamento di vigilanza della BCE in questione.
3. I limiti massimi per le penalità di mora sono specificati nel Regolamento (CE) n. 2532/98. Il relativo periodo inizia a decorrere dalla data specificata nella decisione che irroga la penalità di mora. La prima data specificata nella decisione è la data in cui alla persona interessata sono state notificate per iscritto le motivazioni della BCE per l'irrogazione della penalità di mora. Tale notifica può contenere il riferimento all'opportunità concessa alla persona interessata di essere sentita, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sull'MVU.
4. Le penalità di mora possono essere irrogate per periodi non superiori a sei mesi dalla data specificata nella decisione di cui al paragrafo 3.

Titolo 4

Termini

Articolo 130

Termini di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il potere della BCE di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti sottoposti a vigilanza è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Nel caso di violazioni continuate o reiterate, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la violazione cessa.
2. Qualsiasi azione intrapresa dalla BCE ai fini dell'indagine o del procedimento relativi a una violazione ai sensi dell'articolo 124 determina l'interruzione del termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata al soggetto sottoposto a vigilanza interessato.
3. Ogni interruzione determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade, al più tardi, alla data in cui risulti trascorso un periodo di tempo pari al doppio della durata del termine di prescrizione senza che la BCE abbia irrogato alcuna sanzione amministrativa pecuniaria. Tale termine è prorogato per tutti i periodi in cui il termine di prescrizione è sospeso ai sensi del paragrafo 5.
4. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è sospeso per ogni periodo durante il quale la decisione finale del Consiglio direttivo della BCE è oggetto di

un procedimento di riesame presso la Commissione amministrativa del riesame o di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

5. Quando è in corso un procedimento penale nei confronti del soggetto sottoposto a vigilanza in connessione con gli stessi fatti, il termine di prescrizione è sospeso per il periodo corrispondente.

Articolo 131

Termini di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il potere della BCE di dare esecuzione a una decisione adottata ai sensi degli articoli 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento sull'MVU è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, che inizia a decorrere dalla data di adozione definitiva della decisione in questione.
2. Qualsiasi azione della BCE finalizzata a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in questione, determina l'interruzione del termine di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Ogni interruzione determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
4. Il termine di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie è sospeso, per il periodo corrispondente, nei seguenti casi:
 - a) per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento;
 - b) quando l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione del Consiglio direttivo della BCE o della Corte di giustizia.

Titolo 5

Pubblicazione delle decisioni e scambio di informazioni

Articolo 132

Pubblicazione di decisioni riguardanti sanzioni amministrative pecuniarie

1. La BCE pubblica sul proprio sito internet ufficiale, senza indebito ritardo, qualsiasi decisione con cui irroga sanzioni amministrative pecuniarie, come definite all'articolo 120, nei confronti di un soggetto sottoposto a vigilanza in uno Stato membro partecipante, nonché le informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità del soggetto sottoposto a vigilanza interessato, salvo i casi in cui la pubblicazione in tal modo effettuata:

- a) è suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso; o
- b) è suscettibile di provocare, nella misura in cui ciò si possa prevedere, danni sproporzionati al soggetto sottoposto a vigilanza interessato.

In tali circostanze, le sanzioni amministrative pecuniarie sono pubblicate in modo anonimo. In alternativa, se è probabile che tali condizioni vengano meno entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente.

2. Inoltre, se è pendente un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso una decisione ai sensi del paragrafo 1, la BCE, senza indebito ritardo, pubblica sul proprio sito internet ufficiale informazioni sullo stato dell'impugnazione in questione e sul relativo esito.
3. La BCE assicura che le informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 restino disponibili sul proprio sito internet ufficiale per almeno cinque anni.

Articolo 133

Informazioni all'Autorità bancaria europea (ABE)

Fatti salvi gli obblighi relativi al segreto professionale di cui all'articolo 27 del regolamento sull'MVU, la BCE informa la ABE di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, come definite nell'articolo 120, irrogate nei confronti di un soggetto sottoposto a vigilanza in uno Stato membro dell'area dell'euro, compresa qualsiasi impugnazione in relazione a tali sanzioni e l'esito della stessa.

Titolo 6

Cooperazione tra la BCE e le ANC negli Stati membri dell'area dell'euro ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU

Articolo 134

Soggetti significativi sottoposti a vigilanza

1. Fatta salva la possibilità, per un'ANC, di avviare di propria iniziativa un procedimento relativo all'applicazione del diritto nazionale per compiti non attribuiti alla BCE, un'ANC avvia un procedimento in riferimento a soggetti significativi sottoposti a vigilanza esclusivamente quando ciò è necessario al fine di eseguire i compiti attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull'MVU su richiesta della BCE, nell'ottica di intraprendere azioni volte a garantire che siano

irrogate sanzioni amministrative pecuniarie adeguate in casi non rientranti nell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU. Tali casi comprendono l'applicazione di:

- a) sanzioni non pecuniarie nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme di diritto dell'Unione direttamente applicabili, nonché qualsiasi sanzione pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone fisiche, di norme di diritto dell'Unione direttamente applicabili ;
 - b) qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme nazionali di trasposizione di direttive dell'Unione
 - c) qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria non attualmente prevista dal pertinente diritto dell'Unione, da irrogare in conformità alla normativa nazionale che conferisce poteri specifici alle ANC negli Stati membri dell'area dell'euro.
2. Un'ANC può domandare alla BCE di richiedere alla stessa ANC l'avvio di un procedimento nei casi di cui al paragrafo 1.
 3. Un'ANC di uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la conclusione di una procedura sanzionatoria avviata su richiesta della BCE ai sensi del paragrafo 1. In particolare, la BCE è informata delle eventuali sanzioni irrogate.

Articolo 135

Segnalazioni relative a soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza

L'ANC di riferimento notifica periodicamente alla BCE tutte le sanzioni amministrative irrogate nei confronti di soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza in connessione con l'esercizio dei suoi compiti di vigilanza.

Titolo 7

Illeciti penali

Articolo 136

Prova di fatti potenzialmente costitutivi di illecito penale

Se, nel corso dell'espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull'MVU, la BCE ha motivo di sospettare che possa essere stato commesso un illecito penale, richiede all'ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e il procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.

Titolo 8

Proventi delle sanzioni

Articolo 137

Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla BCE ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento sull'MVU appartengono alla BCE.

PARTE XI

Accesso alle informazioni, segnalazioni, indagini e ispezioni in loco

Titolo 1

Principi generali

Articolo 138

Cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento ai poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU

Le disposizioni contenute nella presente parte trovano applicazione nei confronti dei soggetti significativi sottoposti a vigilanza. Esse si applicano altresì ai soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza se la BCE decide, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sull'MVU, di fare uso dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull'MVU in riferimento a un soggetto meno significativo sottoposto a vigilanza. Ciò non pregiudica la competenza delle ANC a esercitare la vigilanza diretta sui soggetti meno significativi in virtù dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sull'MVU.

Titolo 2

Cooperazione in riferimento alle richieste di informazione

Articolo 139

Richieste di informazioni specifiche ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sull'MVU

1. In conformità all'articolo 10 del regolamento sull'MVU e al pertinente diritto dell'Unione, la BCE può esigere dalle persone giuridiche o fisiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per assolvere i compiti conferitile dal regolamento sull'MVU. La BCE specifica le informazioni in questione e il termine entro il quale devono essere fornite alla BCE.
2. Prima di richiedere le informazioni da fornire in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, la BCE prende in considerazione le informazioni già disponibili presso le ANC.
3. La BCE rende disponibile all'ANC di riferimento una copia di qualsiasi informazione ricevuta dalla persona giuridica o fisica destinataria della richiesta di informazioni.

Titolo 3

Segnalazioni

Articolo 140

Compiti relativi alle relazioni periodiche di vigilanza alle autorità competenti

1. La BCE è responsabile di garantire il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi obblighi nel campo delle segnalazioni alle autorità competenti.
2. A tale scopo, la BCE è investita, in riferimento ai soggetti significativi sottoposti a vigilanza, dei compiti e dei poteri disciplinati dal pertinente diritto dell'Unione in materia di segnalazioni di vigilanza. Le ANC sono investite, in riferimento ai soggetti meno significativi sottoposti a vigilanza, dei compiti e dei poteri disciplinati dal pertinente diritto dell'Unione in materia di segnalazioni di vigilanza alle autorità competenti.
3. Nonostante il contenuto del paragrafo 2 e salvo che sia altrimenti disposto, ogni soggetto sottoposto a vigilanza comunica all'ANC di riferimento le informazioni da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell'Unione. Salvo che sia espressamente disposto altrimenti, tutte le informazioni segnalate dai soggetti sottoposti a vigilanza sono destinate alle ANC. Queste provvedono al controllo preliminare dei dati e rendono disponibili le informazioni alla BCE.
4. La BCE organizza i processi relativi alla raccolta e al controllo di qualità dei dati segnalati dai soggetti sottoposti a vigilanza, conformemente al pertinente diritto dell'Unione e alle norme tecniche di attuazione dell'ABE.

Articolo 141

Richieste di informazioni a scadenza regolare ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sull'MVU

1. In conformità all'articolo 10 del regolamento sull'MVU, e in particolare al potere della BCE di richiedere la comunicazione di informazioni a scadenza regolare e in formati specifici, a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici, e in conformità al pertinente diritto dell'Unione, la BCE può richiedere ai soggetti sottoposti a vigilanza di segnalare ulteriori informazioni in materia di vigilanza, ogniqualvolta tali informazioni siano necessarie alla BCE per l'espletamento dei compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU. Alle condizioni dettate dal pertinente diritto dell'Unione, la BCE può specificare, in particolare, le categorie di informazioni da segnalare nonché i processi, i formati, la frequenza e i termini per la comunicazione delle relative informazioni.

2. Se la BCE richiede a persone giuridiche o fisiche, come specificate all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, di fornire informazioni a scadenza regolare, l'articolo 140, paragrafi 3 e 4, trova di conseguenza applicazione.

Titolo 4

Cooperazione in riferimento a indagini generali

Articolo 142

Avvio di un'indagine generale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sull'MVU

1. La BCE conduce un'indagine relativa a qualsiasi persona giuridica o fisica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU sulla base di una decisione della BCE. Tale decisione specifica tutti i seguenti elementi:
 - a) la base giuridica della decisione e il suo scopo;
 - b) l'intenzione di esercitare i poteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU;
 - c) il fatto che qualsiasi ostacolo all'indagine da parte della persona sottoposta a indagine costituisce una violazione della decisione della BCE nel significato di cui all'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, fatto salvo il diritto nazionale.

Titolo 5

Ispezioni in loco

Articolo 143

Decisione della BCE di svolgere un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sull'MVU

1. In virtù dell'articolo 12 del regolamento sull'MVU, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU, la BCE designa delle delegazioni per le ispezioni in loco, come previsto dall'articolo 144, al fine di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali di una persona giuridica come definita all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU.

2. Fatto salvo l'articolo 142, e ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU, le ispezioni in loco sono svolte sulla base di una decisione della BCE che specifica almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto e lo scopo dell'ispezione in loco; e
 - b) il fatto che qualsiasi ostacolo all'ispezione in loco da parte della persona giuridica sottoposta all'ispezione costituisce una violazione della decisione della BCE nel significato di cui all'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, fatto salvo il diritto nazionale.
3. Se l'ispezione in loco fa seguito a un'indagine svolta sulla base di una decisione della BCE, come previsto all'articolo 142, e a condizione che l'ispezione in loco abbia il medesimo scopo e il medesimo ambito dell'indagine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dalla BCE e da un'ANC è garantito l'accesso ai locali commerciali e ai terreni della persona giuridica oggetto dell'indagine sulla base della stessa decisione, in conformità all'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull'MVU e fatto salvo l'articolo 13.

Articolo 144

Costituzione e composizione delle delegazioni per le ispezioni in loco

1. La BCE è responsabile della costituzione e della composizione delle delegazioni per le ispezioni in loco con il coinvolgimento delle ANC, in conformità all'articolo 12 del regolamento sull'MVU.
2. La BCE designa il capo della delegazione per l'ispezione in loco, scegliendolo tra i membri del personale della BCE e dell'ANC.

Articolo 145

Procedura e notifica di un'ispezione in loco

1. La BCE notifica alla persona giuridica oggetto di un'ispezione in loco la decisione della BCE di cui all'articolo 143, paragrafo 2, e l'identità dei membri della delegazione per l'ispezione in loco almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'ispezione in loco. La BCE notifica l'ispezione in loco all'ANC dello Stato membro in cui tale ispezione deve essere svolta almeno una settimana prima di effettuare la notifica alla persona giuridica oggetto dell'ispezione in loco.
2. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza notificarlo previamente al soggetto sottoposto a vigilanza. L'ANC ne è informata appena possibile, prima dell'inizio dell'ispezione in loco.

Articolo 146

Svolgimento delle ispezioni in loco

1. Le persone che svolgono l'ispezione in loco seguono le istruzioni del capo della delegazione per l'ispezione in loco.
2. Ove il soggetto nei confronti del quale si svolge l'ispezione sia un soggetto significativo sottoposto a vigilanza, il capo della delegazione per l'ispezione in loco è responsabile del coordinamento della delegazione per l'ispezione in loco e del gruppo di vigilanza congiunto responsabile della vigilanza di tale soggetto.

PARTE XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 147

Inizio della vigilanza diretta della BCE quando la BCE assume i propri compiti per la prima volta

1. Almeno due mesi prima del 4 novembre 2014, la BCE adotta una decisione nei confronti di ogni soggetto sottoposto a vigilanza rispetto al quale essa assume i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU, confermando che si tratta di un soggetto significativo sottoposto a vigilanza. Per i soggetti che fanno parte di un gruppo significativo sottoposto a vigilanza la decisione è notificata al soggetto sottoposto a vigilanza al massimo livello di consolidamento. Tali decisioni hanno effetto dal 4 novembre 2014.
2. Nonostante il disposto di cui al paragrafo 1, se la BCE inizia a svolgere i compiti ad essa attribuiti prima del 4 novembre 2014, essa adotta una decisione nei confronti del soggetto interessato e delle ANC di riferimento. Salvo che sia ivi altrimenti disposto, tale decisione ha effetto dal momento della sua ricezione. L'ANC di riferimento è informata in anticipo, il prima possibile, dell'intenzione di adottare tale decisione.

3. Prima di adottare una decisione in virtù del paragrafo 1, la BCE offre al soggetto sottoposto a vigilanza interessato o, relativamente a un gruppo sottoposto a vigilanza, al soggetto sottoposto a vigilanza al massimo livello di consolidamento, la possibilità di presentare osservazioni per iscritto.

Articolo 148

Definizione del formato della relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio che le ANC forniscono alla BCE

1. Le ANC, al più tardi entro il 4 agosto 2014, comunicano alla BCE l'identità degli enti creditizi che esse hanno autorizzato, unitamente a una relazione concernente tali enti creditizi in un formato specificato dalla BCE.
2. Nonostante il disposto di cui al paragrafo 1, se la BCE inizia a svolgere i compiti ad essa attribuiti prima del 4 novembre 2014, essa può richiedere alle ANC di comunicarle, entro un termine ragionevole indicato nella richiesta, l'identità dei pertinenti enti creditizi, unitamente a una relazione in un formato specificato dalla BCE.

Articolo 149

Continuità delle procedure in corso

1. Salvo che la BCE decida altrimenti, se un'ANC ha avviato procedure di vigilanza in relazione alle quali la BCE diviene competente in base al regolamento sull'MVU, e ciò accade prima del 4 novembre 2014, trovano applicazione le procedure stabilite all'articolo 48.
2. In deroga all'articolo 48, il presente articolo si applica alle procedure comuni.

Articolo 150

Decisioni di vigilanza adottate dalle ANC

Fatto salvo l'esercizio, da parte della BCE, dei poteri attribuiti dal regolamento sull'MVU, le decisioni di vigilanza adottate dalle ANC prima del 4 novembre 2014 restano impregiudicate.

Articolo 151

Stati membri che adottano l'euro quale moneta.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, nelle circostanze in cui, per uno Stato membro, la deroga di cui all'articolo 139 TFUE è abrogata, in conformità all'articolo 140, paragrafo 2, TFUE, gli articoli

da 148 a 150 trovano di conseguenza applicazione in relazione alle procedure di vigilanza avviate o alle decisioni di vigilanza adottate dall'ANC di tale Stato membro.

2. Il riferimento al 4 novembre 2014 di cui agli articoli 149 e 150 è interpretato come riferimento alla data in cui l'euro è adottato nello Stato membro in questione.

Articolo 152

Continuità dei meccanismi esistenti

Tutti i meccanismi di cooperazione esistenti con altre autorità cui un'ANC abbia aderito prima del 4 novembre 2014 che coprano almeno in parte compiti trasferiti alla BCE dal regolamento sull'MVU continuano a trovare applicazione. La BCE può decidere di partecipare a tali meccanismi di cooperazione, in conformità alla procedura ad essi applicabile, ovvero di istituire nuovi meccanismi di cooperazione con parti terze per i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU. Un'ANC continua ad applicare i meccanismi di cooperazione esistenti esclusivamente nella misura in cui essi non siano sostituiti dai meccanismi di cooperazione della BCE. Ove necessario ai fini dell'attuazione dei meccanismi di cooperazione esistenti, l'ANC è incaricata di assistere la BCE, in particolare esercitando i propri diritti e svolgendo i propri compiti nel quadro di tali meccanismi, in coordinamento con la BCE.

Articolo 153

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il [giorno mese AAAA].

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

